Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 13 febbraio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Calabria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1065**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Salerno ad acquistare un immobile.

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Salerno viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 50.000.000, una porzione del fabbricato sito in Salerno, angolo corso Garibaldi, via Santoro, di proprietà del sig. Fiorenzo Benvenuto, iscritta nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 64/*D*, n. 2391 sub 1-5-6-7-8 e al n. 2386 sub 10, rappresentata dal locale terraneo sito in angolo tra il corso Garibaldi n. 1 e la via G. Santoro numeri 2-4-6 e dai piani primo e secondo aventi ingresso dal n. 5 di corso Garibaldi, come da atto di compravendita 23 aprile 1957 a rogito dott. Gaspare Monaco, notaio in Mercato Sanseverino, n. 8386 di repertorio, da adibire a uffici e poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1066**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Modica ad acquistare un immobile.

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Modica viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 8.000.000, la porzione d'immobile di proprietà del sig. Innocenzo Pluchino, parte dell'edificio costruito sull'area censita in catasto al foglio 172, particelle 10504 *b* - 9658 *b* - 9660, rappresentata da un appartamento al piano ammezzato dell'edificio sito in Modica tra le vie parallele viale Medaglie d'Oro e Vittorio Veneto con ingresso dalla via nuova tra il fabbricato medesimo e il palazzo ex Di Martino, come da atto di compravendita 14 novembre 1961, a rogito dott. Rosario Morello, notaio in Ragusa, n. 7815 di repertorio, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1067**.

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1067. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 5.600.000, la porzione di terreno di mq 700 (circa) sita in Roma alla via S. Giovanna Elisabetta (via Cassia), di proprietà dei signori Alberto e Sergio Trinca, contraddistinta al catasto alla partita n. 1796 foglio mappa n. 213, particella 82 (parte), come da promessa di vendita del 14 maggio 1975.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 35

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Exilles e Labertrand.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche nell'adunanza del 23 dicembre 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la conca di Exilles, sita nei comuni di Exilles e Salbertrand;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Exilles e Salbertrand;

Visto le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal consorzio agricolo Cels-Ramats di Exilles Chiomonte, dal consorzio allevatori Valle Galambra, dall'associazione coltivatori diretti di Exilles, dal sindaco del comune di Exilles e dal sindaco del comune di Salbertrand, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce, entro i limiti appresso specificati, un elemento paesistico avente cospicuo ed eccezionale carattere di bellezza naturale in quanto, oltre a formare un insieme di non comune bellezza avente valore estetico e tradizionale sottolineato da

zone boscose, da pareti e speroni di roccia e da insediamenti edilizi che la costellano, comprende punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale dell'ampio panorama dei monti. L'eccezionale valore estetico dell'insieme composto dai villaggi sparsi sulle falde verdi e rocciose dei monti o adagiati sui pianori minutamente suddivisi in campi ed orti è dovuto alla forma ed alla tipologia delle piccole costruzioni, alla particolare distribuzione urbanistica degli insediamenti urbani, al minuto tessuto di orti in alcune particolari zone; aggiungasi a ciò i colori ed i materiali che, tratti dalla roccia dei monti soprastanti, sono stati usati per costruire le abitazioni e le opere di difesa dell'uomo;

Infine va tenuto presente che la conca costituisce uno scenario eccezionale in cui l'opera della natura e quella dell'uomo esaltano a vicenda le proprie caratteristiche estetiche visibili da un'infinità di punti panoramici di notevole interesse; la strada statale, la linea ferroviaria, le strade che conducono alle frazioni, i sentieri ci offrono infiniti punti di vista da cui il panorama apprezzabile muta di continuo;

Decreta:

La zona della conca di Exilles sita nel territorio dei comuni di Exilles e Salbertrand ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel seguente modo:

comune di Exilles: facendo riferimento al foglio 54 II NE della carta d'Italia dell'I.G.M., denominata Exilles (scala 1:25.000), si indica come punto di partenza della linea il punto di incontro del confine comunale Exilles-Salbertrand con il fiume Dora Riparia, all'estremo nord-est del tratto ove fiume e confine coincidono. Da tale punto la linea segue verso nord nord-ovest il suddetto confine, fino a raggiungere la strada comunale che, derivata dalla strada statale n. 24 del Monginevro, raggiunge le Grange della Valle. Da tale punto d'incontro, la linea segue la suddetta strada dirigendosi verso nord, fino al punto di incontro della strada stessa col torrente Galambra, in località Grange della Valle, torrente che la linea segue dirigendosi verso nord-ovest, risalendone per un tratto la corrente. Se si fa riferimento al quadro d'unione del territorio di Exilles (scala 1:15.000), si osserva che il torrente Galambra e la linea di cui si parla coincidono in questo tratto con parte del confine di separazione dell'estrema appendice nord-ovest del foglio di mappa V del comune di Exilles con il foglio di mappa VII. La linea pertanto percorre tale confine fino a raggiungere il punto estremo nord-ovest dell'appendice, dal quale il confine di separazione fra i suddetti fogli di mappa V e VII si stacca dal torrente Galambra per dirigersi verso est. Giunta a tale punto, anche la linea si stacca dal torrente Galambra per rimarcare il suddetto confine di separazione, contornando l'appendice suddetta, lasciando pertanto all'interno il foglio V ed all'esterno il foglio VII. Sempre seguendo tale confine, la linea giunge così al punto d'incontro fra il foglio V (interno), il foglio XXII (interno) e il foglio VII (esterno) (si osserva che le « isole » attribuite al foglio V ma inserite nel mezzo del foglio VII, direttamente a nord del confine di cui si parla, restano esterne alla zona di cui si sta definendo il perimetro). Da tale punto, la linea si volge verso est lasciando sempre all'esterno il foglio di mappa VII e lasciando successivamente all'interno i fogli XXII, XXI, XI, fino al punto di incontro di tale foglio XI (che risulta interno) col foglio VII (che risulta esterno) e col rivo Coia. (Si osserva che le « isole » attribuite al foglio XXI ma situate all'interno del foglio VII, direttamente al nord del foglio XXI suddetto, risultano esterne alla zona di cui si sta descrivendo il perimetro). Tale rivo la linea segue verso nord per brevissimo tratto, fino a raggiungere il confine di separazione fra il foglio X e il foglio IX. La linea ora segue tale confine verso est nord-est, lasciando pertanto all'interno il foglio X ed all'esterno il foglio IX, fino a raggiungere il confine comunale Exilles-Chiomonte, che la linea segue poi verso sud-est fino a raggiungere il fiume Dora Riparia. La linea continua di qui a seguire lo stesso confine, percorrendo verso ovest un tratto della Dora Riparia fino al punto in cui lo stesso confine comunale si stacca dal fiume, procedendo verso sud. Facendo ora riferimento al foglio 55 III NO della carta d'Italia dell'I.G.M. (scala 1:25.000), dal punto di separazione suddetto fra il fiume Dora Riparia ed il confine comunale Exilles-Chiomonte, la linea descritta segue tale confine risalendo il versante sud fino ad incontrare la curva di livello sita a quota m 1500. La linea segue quindi verso sud-ovest tale linea di quota m 1500 (rif. I.G.M. 54 II NE, 54 II SE), percorrendola fino ad incontrare il Rio Sepè, che in questa zona coincide con il confine comunale fra il comune di Exilles e quello di Salbertrand. Tale confine comunale la linea segue dirigendosi verso nord-ovest fino ad incontrare il fiume Dora Riparia, che la linea segue poi dirigendosi verso nord-est, per giungere così al punto individuato come origine della linea di perimetrazione;

comune di Salbertrand: facendo riferimento al foglio di mappa XXIII del comune di Salbertrand, come punto di origine della linea si considera il punto di incontro del fiume Dora Riparia con il confine di separazione fra i mappali 362 e 279. Seguendo tale confine, la linea procede verso ovest, lasciando all'esterno il mappale 279 e lasciando all'interno del perimetro successivamente i seguenti mappali 362, 45, 46, 47 e 48. La linea giunge così ad incontrare la « strada provinciale da Oulx a Susa », come è segnata sullo stesso foglio di mappa: da questo punto la linea scende verso sud-ovest, percorrendo il contorno del mappale 279, che risulta sempre esterno, fino ad incontrare il confine di separazione fra il mappale 278 ed il mappale 279. Giunta a tale punto di incontro, la linea scendendo verso sud-ovest percorre il contorno del mappale 278, lasciato all'interno, per lasciare all'esterno i mappali 279 e 316. La linea prosegue allora verso nord-ovest lasciando all'interno successivamente i mappali 317, 380 e 154 ed all'esterno i mappali 277, 381 e 155, attraversando cioè le antiche strade provinciali Susa-Oulx. Giunta così al punto di incontro fra i mappali 155 (esterno), 154 (interno), 160 (esterno) la linea devia un poco verso nord-est lungo il confine del mappale 154 (interno) per poi salire verso nord fino a raggiungere il rivo Pontet, lasciando all'interno del perimetro, successivamente i seguenti mappali: 152, 150, 137, 136, 135, 71, 72, 294, 4 e 3 e lasciando pertanto all'esterno del perimetro i seguenti mappali: 160, 162, 164, 165, 166, 134, 118, 416, 117, 73, 1 e 29. La linea è giunta così al punto di incontro fra il rivo Pontet ed il confine di se-

parazione fra i mappali 3 (interno) e 29 (esterno): facendo ora riferimento al foglio 54 II NE della carta d'Italia dell'I.G.M. (scala 1:25.000), denominata Exilles, la linea percorre verso nord-ovest tale rivo fino ad incontrare la strada carrozzabile comunale che, derivando dalla strada statale n. 24 del Monginevro conduce ad Eclause ed alle Grange della Valle. La linea segue allora verso nord-est tale strada, fino ad incontrare il confine comunale Salbertrand-Exilles: tale confine la linea segue scendendo verso sud-est, fino a raggiungere il fiume Dora Riparia, che la linea segue per breve tratto contro corrente, per raggiungere il punto inizialmente considerato come origine della linea stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Torino curerà che i comuni di Exilles e Salbertrand provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1975, il mese di dicembre, il giorno 23, alle ore 10 previa regolare convocazione, a mezzo di lettera raccomandata R.R. in data 12 dicembre 1975, si è riunita in una sala della soprintendenza ai monumenti del Piemonte la commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, per trattare dell'argomento di cui al seguente ordine del giorno:

EXILLES - Conca di Exilles: tutela paesistica.

SALBERTRAND - Conca di Exilles: tutela paesistica.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale, il vice presidente dichiara aperta la seduta ed espone l'argomento della riunione già posto all'ordine del giorno nella precedente convocazione tenutasi in data 25 ottobre c.a., che ha per oggetto la protezione della « Conca di Exilles » sita in detto comune ed in quello di Salbertrand.

(*Omissis*).

Dopo gli interventi dei sindaci di Exilles e di Salbertrand circa l'inopportunità dell'imposizione di un vincolo paesistico sulla zona di che trattasi il vice presidente, al termine del dibattito, rivolge ai membri della commissione una precisa domanda e cioè: « ritiene la commissione provinciale di Torino che la Conca di Exilles sia meritevole di essere inserita, per le sue caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche, nell'elenco delle bellezze naturali della provincia? ».

Si procede alla votazione con il seguente esito:

tre membri danno parere affermativo;

il sindaco del comune di Exilles e quello del comune di Salbertrand negano la loro approvazione.

La commissione provinciale di Torino (*Omissis*), delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche la zona definita dal seguente perimetro e riportata nella planimetria allegata al presente verbale:

comune di Exilles: facendo riferimento al foglio 54 II NE della carta d'Italia dell'I.G.M., denominata Exilles (scala 1:25.000), si indica come punto di partenza della linea il punto di incontro del confine comunale Exilles-Salbertrand con il fiume Dora Riparia, all'estremo nord-est del tratto ove fiume e confine coincidono. Da tale punto la linea segue verso nord nord-ovest il suddetto confine, fino a raggiungere la strada comunale che, derivata dalla strada statale n. 24 del Monginevro, raggiunge le Grange della Valle. Da tale punto d'incontro, la linea segue la suddetta strada dirigendosi verso nord, fino al punto di incontro della strada stessa col torrente Galambra, in località Grange della Valle, torrente che la linea segue dirigendosi verso nord-ovest, risalendone per un tratto la corrente.

Se si fa riferimento al quadro d'unione del territorio di Exilles (scala 1:15.000), si osserva che il torrente Galambra e la linea di cui si parla coincidono in questo tratto con parte del confine di separazione dell'estrema appendice nord-ovest del foglio di mappa V del comune di Exilles con il foglio di mappa VII. La linea pertanto percorre tale confine fino a raggiungere il punto estremo nord-ovest dell'appendice, dal quale il confine di separazione fra i suddetti fogli di mappa V e VII si stacca dal torrente Galambra per dirigersi verso est. Giunta a tale punto, anche la linea si stacca dal torrente Galambra per rimarcare il suddetto confine di saparazione, contornando l'appendice suddetta, lasciando pertanto all'interno il foglio V ed all'esterno il foglio VII. Sempre seguendo tale confine, la linea giunge così al punto d'incontro fra il foglio V (interno), il foglio XXII (interno) e il foglio VII (esterno) (si osserva che le « isole » attribuite al foglio V, ma inserite nel mezzo del foglio VII, direttamente a nord del confine di cui si parla, restano esterne alla zona di cui si sta definendo il perimetro). Da tale punto, la linea si volge verso est lasciando sempre all'esterno il foglio di mappa VII e lasciando successivamente all'interno i fogli XXII, XXI, XI, fino al punto di incontro di tale foglio XI (che risulta interno) col foglio VII (che risulta esterno) e col rivo Coia. (Si osserva che le « isole » attribuite al foglio XXI ma situate all'interno del foglio VII, direttamente al nord del foglio XXI suddetto, risultano esterne alla zona di cui si sta descrivendo il perimetro). Tale rivo la linea segue verso nord per brevissimo tratto, fino a raggiungere il confine di separazione fra il foglio X e il foglio IX. La linea ora segue tale confine verso est nord-est, lasciando pertanto all'interno il foglio X ed all'esterno il foglio IX, fino a raggiungere il confine comunale Exilles-Chiomonte, che la linea segue poi verso sud-est fino a raggiungere il fiume Dora Riparia. La linea continua di qui a seguire lo stesso confine, percorrendo verso ovest un tratto della Dora Riparia fino al punto in cui lo stesso confine comunale si stacca dal fiume, procedendo verso sud. Facendo ora riferimento al foglio 55 III NO della carta d'Italia dell'I.G.M. (scala 1:25.000), dal punto di separazione suddetto fra il fiume Dora Riparia ed il confine comunale Exilles-Chiomonte, la linea descritta segue tale confine risalendo il versante sud fino ad incontrare la curva di livello sita a quota m 1500. La linea segue quindi verso sud-ovest tale linea di quota m 1500 (rif. I.G.M. 54 II NE, 54 II SE), percorrendola fino ad incontrare il Rio Sapè, che in questa zona coincide con il confine comunale fra il comune di Exilles e quello di Salbertrand. Tale confine comunale la linea segue dirigendosi verso nord-ovest fino ad incontrare il fiume Dora Riparia, che la linea segue poi dirigendosi verso nord-est, per giungere così al punto individuato come origine della linea di perimetrazione;

comune di Salbertrand: facendo riferimento al foglio di mappa XXIII del comune di Salbertrand, come punto di origine della linea si considera il punto di incontro del fiume Dora Riparia con il confine di separazione fra i mappali 362 e 279.

Seguendo tale confine, la linea procede verso ovest, lasciando all'esterno il mappale 279 e lasciando all'interno del perimetro successivamente i seguenti mappali 362, 45, 46, 47

e 48. La linea giunge così ad incontrare la « strada provinciale da Oulx a Susa », come è segnata sullo stesso foglio di mappa: da questo punto la linea scende verso sud-ovest, percorrendo il contorno del mappale 279, che risulta sempre esterno, fino ad incontrare il confine di separazione fra il mappale 278 ed il mappale 279. Giunta a tale punto di incontro, la linea scendendo verso sud-ovest percorre il contorno del mappale 278, lasciato all'interno, per lasciare all'esterno i mappali 279 e 316. La linea prosegue allora verso nord-ovest lasciando all'interno successivamente i mappali 317, 380 e 154 ed all'esterno i mappali 277, 381 e 155, attraversando cioè le antiche strade provinciali Susa-Oulx. Giunta così al punto di incontro fra i mappali 155 (esterno), 154 (interno) e 160 (esterno), la linea devia un poco verso nord-est lungo il confine del mappale 154 (interno) per poi salire verso nord fino a raggiungere il rivo Pontet, lasciando all'interno del perimetro, successivamente i seguenti mappali: 152, 150, 137, 136, 135, 71, 72, 294, 4 e 3 e lasciando pertanto all'esterno del perimetro i seguenti mappali: 160, 162, 164, 165, 166, 134, 118, 416, 117, 73, 1 e 29. La linea è giunta così al punto di incontro fra il rivo Pontet ed il confine di separazione fra i mappali 3 (interno) e 29 (esterno): facendo ora riferimento al foglio 54 II NE della carta d'Italia dell'I.G.M. (scala 1:25.000), denominata Exilles, la linea percorre verso nord-ovest tale rivo fino ad incontrare la strada carrozzabile comunale che, derivando dalla strada statale n. 24 del Monginevro conduce ad Eclause ed alle Grange della Valle. La linea segue allora verso nord-est tale strada, fino ad incontrare il confine comunale Salbertrand-Exilles: tale confine la linea segue scendendo verso sud-est, fino a raggiungere il fiume Dora Riparia, che la linea segue per breve tratto contro corrente, per raggiungere il punto inizialmente considerato come origine della linea stessa.

(*Omissis*).

(965)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. B. Delfino di L. Bignami e B. Lepora, in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS n. 476 in data 4 marzo 1956 e n. 718 in data 18 ottobre 1956 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. B. Delfino di L. Bignami e B. Lepora fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Martiri della Libertà n. 18, specialità medicinali e prodotti biologici;

Vista la lettera in data 1° novembre 1977, con la quale la ditta comunica di aver cessato ogni attività;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. B. Delfino di L. Bignami e B. Lepora l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Martiri della Libertà, 18, concessa con decreti ACIS n. 476 del 4 marzo 1956 e n. 718 del 18 ottobre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1211)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre autovaccini nell'officina della ditta Istituto chimico biologico fisioterapico, in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 7 aprile 1954 la ditta Istituto chimico biologico fisioterapico fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Gaetano Filangieri, 21, autovaccini;

Vista la lettera in data 6 aprile 1977 della regione Campania Ufficio medico provinciale di Napoli, nella quale viene affermato che all'indirizzo sopraindicato non esiste alcuna officina farmaceutica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto chimico biologico fisioterapico l'autorizzazione a produrre autovaccini nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Gaetano Filangieri, 21, concessa con decreto ACIS in data 7 aprile 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Riconoscimento dei gas tetraidrotiofene, dietilsolfuro, etilisopropilsolfuro, etilmercaptano ai sensi e per gli effetti del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 2, 4 e 68 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici;

Ritenuto che il tetraidrotiofene, il dimetilsolfuro, il dietilsolfuro, l'etilisopropilsolfuro e l'etilmercaptano, per le loro caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche, debbono essere considerate gas tossici, ai sensi e per gli effetti del sopracitato regolamento speciale;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 ottobre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Le sostanze denominte « Tetraidrotiofene », « Dietilsolfuro », « Dimetilsolfuro », « Etilisopropilsolfuro », « Etilmercaptano », sono ufficialmente riconosciute come gas tossici ai sensi e per gli effetti del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935 sono aggiunte le voci « Tetraidrotiofene », « Dimetilsolfuro », « Etilisopropilsolfuro », « Etilmercaptano », « Dietilsolfuro ».

Le operazioni di utilizzazione, custodia, conservazione e trasporto per quantitativi inferiori al chilogrammo di dette sostanze, non sono soggette alle autorizzazioni previste dal regolamento di cui alle premesse.

Le norme del sopraindicato regolamento non si applicano altresì al gas di città ed ai gas di petroli liquefatti (GPL) nei quali dette sostanze sono presenti come odorizzanti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(954)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Casa '78 - XV Salone internazionale delle arti domestiche », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Casa '78 - XV Salone internazionale delle arti domestiche », che avrà luogo a Torino dal 23 marzo al 2 aprile 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1010)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia - Fiera agricola » - « XXXI Salone della macchina agricola », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXXX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia - Fiera agricola » - « XXXI Salone della macchina agricola », che avranno luogo a Verona dal 12 al 19 marzo 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1011)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Esposizione internazionale del regalo novità » - « IX Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » - « XVII Esposizione internazionale del caravan camping », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Esposizione internazionale del regalo novità » - « IX Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » - « XVII Esposizione internazionale del caravan camping », che avranno luogo a Genova dal 10 al 19 marzo 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1012)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ostia Domus Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 10 novembre 1977, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa « Ostia Domus Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Ostia Domus Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Chiara in data 6 novembre 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Adalberto Tempesta ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Riconoscimento all'Ente nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura, in Roma, della « idoneità » a svolgere compiti di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, ed in particolare gli articoli 55 e 56 che dettano norme sulle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Vista la domanda n. 19214 in data 5 dicembre 1977, con la quale l'Ente nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101, chiede il riconoscimento di « idoneità », di cui al citato art. 56, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Considerato che l'Ente nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101, per le sue adeguate strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 30 dicembre 1977 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'Ente nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101, il riconoscimento di « idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101, per la propria strutturazione è riconosciuto « idoneo » in base all'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: MARCORA

(1086)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Riconoscimento all'Ente nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura, in Roma, della « idoneità » a svolgere compiti di informazione socio-economica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dispone, tra l'altro, che i compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato;

Vista la domanda n. 19214 del 5 dicembre 1977 con la quale l'Ente nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101, chiede il riconoscimento di « idoneità » per l'attuazione dei compiti di informazione socio-economica di cui al citato art. 49;

Considerato che l'Ente nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101, per le sue strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 30 dicembre 1977 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'Ente nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101, il riconoscimento di «idoneità» per lo svolgimento dei compiti di informazione socio-economica;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101, per la propria strutturazione è riconosciuto « idoneo » a svolgere i compiti di informazione socio-economica di cui allo art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: MARCORA

(1087)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Silmalin dell'impresa Silchim S.p.a. di Roma.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Silmalin concessa all'impresa Silchim S.p.a. di Roma con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(863)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dilene dell'impresa Sipcam S.p.a. di Milano.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dilene concessa all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(855)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fungiram dell'impresa Sivam S.p.a. di Milano.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fungiram concessa all'impresa Sivam S.p.a. di Milano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(856)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Tritox dell'impresa Ravit S.p.a. di Torino.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tritox concessa all'impresa Ravit S.p.a. di Torino con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(860)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aerolingex dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. di Torino.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aerolingex concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. di Torino con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(858)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fosdit - 50 dell'impresa Sipcam S.p.a. di Milano.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fosdit - 50 concessa all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(843)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cem - 404 dell'impresa Tecniterra di Milano.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cem - 404 concessa all'impresa Tecniterra di Milano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(864)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Tritox - M dell'impresa Ravit S.p.a. di Torino.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tritox - M concessa all'impresa Ravit S.p.a. di Torino con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(861)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cytox Lin dell'impresa Siapa S.p.a. di Napoli.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cytox Lin concessa all'impresa Siapa S.p.a. di Napoli con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(862)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Gammasol D.D.T. dell'impresa Solplant S.p.a. di Crespellano.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gammasol D.D.T. concessa all'impresa Solplant S.p.a. di Crespellano (Bologna) con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(854)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Naftivex P.B. dell'impresa Ravit S.p.a. di Roma.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Naftivex P.B. concessa all'impresa Ravit S.p.a. di Roma con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(857)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lindit dell'impresa Amonn fitochimica di Bolzano.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lindit concessa all'impresa Amonn fitochimica S.p.a. di Bolzano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(865)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Delfitoil 77 dell'impresa Antiparassitari B.P.D. di Torino.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Delfitoil 77 concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. di Torino con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(859)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Maladin dell'impresa Verchim - Asterias S.p.a. di Ozzano Emilia.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Maladin concessa all'impresa Verchim - Asterias S.p.a. di Ozzano Emilia (Bologna) con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(844)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 9 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	864,80	864,80	864,60	864,80	864,85	864,80	864,70	864,80	864,80	864,80
Dollaro canadese	779,35	779,35	779 —	779,35	779,45	779,35	779,30	779,35	779,35	779,35
Franco svizzero	441,07	441,07	441 —	441,07	440,90	441,07	440,70	441,07	441,07	441,10
Corona danese	151,35	151,35	151,20	151,35	151,30	151,35	151,33	151,35	151,35	151,35
Corona norvegese	168,50	168,50	168,50	168,50	168,49	168,50	168,49	168,50	168,50	168,50
Corona svedese	185,72	185,72	185,50	185,72	185,67	185,72	185,65	185,72	185,72	185,70
Fiorino olandese	383,04	383,04	383 —	383,04	382,80	383,04	382,95	383,04	383,04	383 —
Franco belga	26,38	26,38	26,35	26,38	26,39	26,38	26,39	26,38	26,38	26,40
Franco francese	177,23	177,23	177,50	177,23	177,13	177,23	177,33	177,23	177,23	177,25
Lira sterlina	1671,35	1671,35	1672 —	1671,35	1671,50	1671,35	1670,90	1671,35	1671,35	1671,35
Marco germanico	409,78	409,78	409,50	409,78	409,82	409,78	409,72	409,78	409,78	409,80
Scellino austriaco	57,13	57,13	57,10	57,13	57,15	57,13	57,15	57,13	57,13	57,15
Escudo portoghese	21,50	21,50	21,40	21,50	21,42	21,50	21,40	21,50	21,50	21,50
Peseta spagnola	10,682	10,682	10,69	10,682	10,68	10,68	10,705	10,682	10,682	10,70
Yen giapponese	3,582	3,582	3,58	3,582	3,582	3,58	3,585	3,582	3,582	3,58

Media dei titoli del 9 febbraio 1978

Rendita 5 % 1935	73,500
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,400
» 5 % (Ricostruzione)	94,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,650
» 5 % (Beni esteri)	94,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,275
» 5,50 % » » 1968-83	81,575
» 5,50 % » » 1969-84	76,550
» 6 % » » 1970-85	75,025
» 6 % » » 1971-86	73,350
» 6 % » » 1972-87	72,975
» 9 % » » 1975-90	81,175
» 9 % » » 1976-91	80,700
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,300
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,150
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,300
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,200
» poliennali 7 % 1978	99,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,550
» » 9 % 1980	93,600
» » 10 % 1981	93,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1978

Dollaro USA	864,75
Dollaro canadese	779,325
Franco svizzero	440,885
Corona danese	151,34
Corona norvegese	168,495
Corona svedese	185,685
Fiorino olandese	382,995
Franco belga	26,385
Franco francese	177,28
Lira sterlina	1671,125
Marco germanico	409,75
Scellino austriaco	57,14
Escudo portoghese	21,45
Peseta spagnola	10,693
Yen giapponese	3,583

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per titoli, integrato da colloquio, a complessivi sessantadue posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo per le sedi compartimentali di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste e Cagliari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello' Stato, anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario per la provincia di Bolzano;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati da sottoporre all'esame-colloquio e che si renderà indispensabile ripartire per sorteggio gli stessi in più successive riunioni della commissione esaminatrice e che, pertanto, si rende necessario stabilire con altro provvedimento il diario e la sede o le sedi in cui si svolgerà la prova d'esame;

Visto il decreto ministeriale n. 217 del 26 gennaio 1978;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.8/12781 del 19 gennaio 1978;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 3 del 24 gennaio 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, integrato da colloquio, per ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le seguenti sedi compartimentali e per i posti a fianco di ciascuna indicati:

compartimento di Torino	posti 15
compartimento di Milano	» 20
compartimento di Verona	» 10
compartimento di Venezia	» 6
compartimento di Trieste	» 5
compartimento di Cagliari	» 6

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento la cui scelta deve essere fatta con la domanda di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della laurea in ingegneria — rilasciata da università o istituto universitario statale — abilitati all'esercizio della professione.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o fatta pervenire anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) piazza della Croce Rossa 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il 30° anno di età — i titoli o le condizioni che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il compartimento per il quale intendono partecipare;

5) il programma di esame nel quale intendono sostenere, indipendentemente dalla specializzazione del titolo di studio posseduto, il colloquio le cui materie sono riportate al successivo art. 8;

6) il possesso della cittadinanza italiana;

7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

9) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita, della relativa data di conseguimento nonché del voto riportato all'esame;

10) l'abilitazione all'esercizio della professione con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stata conseguita;

11) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

a) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso e in particolare quelle di cui al terzo comma del successivo art. 16.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) mancata indicazione della sede compartimentale da scegliere tra quelle elencate al precedente art. 1;

d) indicazione di sede compartimentale non elencata nel precedente art. 1;

e) mancata indicazione del programma di esame prescelto tra quelli specificati al successivo art. 7;

f) intempestività nella presentazione come previsto al precedente comma quarto.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Alla domanda i candidati dovranno allegare, in originale o copia autentica, i titoli di merito di cui al successivo art. 7, che saranno esaminati dalla commissione esaminatrice prima dell'invio della lettera credenziale di invito a sostenere il colloquio, con la quale sarà altresì comunicato il punteggio attribuito ai titoli presentati.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) laurea e abilitazione all'esercizio della professione, di cui al precedente art. 2;

2) età che non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previsto dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nella qualifica di concorso, come specificato al successivo art. 15 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere a), b), c) e d) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di ispettore appartenente allo stesso ruolo della qualifica di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

La commissione — ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, citato, sostituito dall'art. 1, secondo comma, del successivo decreto ministeriale 28 aprile 1976, n. 925 — è composto da: un presidente scelto fra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a dirigente generale e da non meno di quattro commissari, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte il colloquio e due scelti fra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo dell'Azienda.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di cinque punti così suddivisi:

A) due punti per il voto riportato nel conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;

0,10 per il conseguimento della « lode ».

Nei punteggi ottenuti per la trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5;

B) tre punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel personale direttivo di amministrazioni statali; ovvero per ogni anno accademico di servizio prestato nelle università statali in materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, quale professore incaricato o assistente ordinario; ovvero per ogni anno scolastico di servizio prestato in scuole statali secondarie di secondo grado in materie tecniche di insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra, quale professore di ruolo;

2) punti 0,30 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi per qualifiche del personale direttivo presso amministrazioni pubbliche;

3) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università, in materia di insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero in pubblici concorsi statali per professore di ruolo nelle

scuole secondarie di secondo grado, in materie tecniche di insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

4) punti 0,20 per ogni abilitazione all'insegnamento in materie tecniche nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

5) punti 0,40 per ogni altra laurea, o diploma di specializzazione universitaria — indipendentemente dalla votazione riportata — purché trattisi di lauree o specializzazioni in materie tecniche o comunque utili per l'ammissione a pubblici concorsi per ispettore nell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

6) punti 0,30 per ogni idoneità riportata nell'esame-colloquio di ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

7) punti 0,30 per la regolare frequenza, e superamento degli esami finali, in ciascuna delle materie di specifico insegnamento dei corsi della Scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

8) punti 0,30 per la frequenza del corso di cultura in tecniche ferroviarie presso il Politecnico di Torino.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro, purché non superino i previsti punti tre.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui ai punti 2) o 3), qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 1), né dei periodi di servizio di cui al punto 1) inferiori ad un anno.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice — soltanto i titoli allegati alla domanda di ammissione al concorso nonché quelli eventualmente presentati separatamente dalla domanda stessa e che perverranno entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

Programmi d'esame - Valutazione esame-colloquio

Il colloquio verterà sulle materie di uno dei seguenti programmi che il candidato — come prescritto al precedente art. 3, a prescindere dal tipo di laurea posseduto — avrà indicato nella domanda di ammissione al concorso.

PROGRAMMA « A »

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzioni di sistemi iperstatici semplici.

2) *Scienza e tecnica delle costruzioni.*

Sistemi reticolari e strutture a telai multipli. Piastre. Teoria e calcolo delle strutture in acciaio e di quelle in cemento armato. Cemento armato e precompresso. Applicazione agli elementi delle costruzioni civili.

Meccanica delle terre. Sistemi vari di consolidamento. Sistemi vari di fondazione e loro applicazione. Spinta delle terre. Calcolo dei muri di sostegno.

Teoria generale delle linee di influenza. Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato ed in ferro. Relativi elementi costruttivi e metodi di calcolo. Fondazioni. Centine.

3) *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica.*

Materiali da costruzione. Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi. Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni. Materiali artificiali.

Elementi costruttivi, muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture. Tettoie metalliche. Problemi tecnologici della prefabbricazione e industrializzazione edilizia. Costruzioni antisismiche. Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili e industriali con particolare riguardo a quelle di carattere ferroviario.

4) *Costruzioni idrauliche.*

Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione. Fognature. Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque. Opere di difesa dal mare e dai corsi d'acqua.

5) *Costruzioni stradali e ferroviarie.*

Applicazione della topografia alle costruzioni civili e stradali. Livellazione. Triangolazioni. Misura delle distanze.

Nozioni generali sul tracciamento e sulle costruzioni di strade ordinarie e di ferrovie. Movimenti di terra. Cenni sulle gallerie e sui relativi macchinari per le costruzioni stradali e per le gallerie. Pavimentazioni di strade e di piazzali.

Cenni sull'armamento ferroviario.

6) *Impianti tecnici dell'edilizia.*

Opere idrauliche più comuni nelle costruzioni civili. Impianti sanitari. Riscaldamento degli ambienti e tipi di impianti. Impianti ad acqua calda ed a vapore. Riscaldamento elettrico. Ventilazione degli ambienti. Condizionamento dell'aria. Attenuazione dei rumori negli edifici civili e industriali. Impianti elettrici nell'interno dei fabbricati civili. Sistemi vari di illuminazione.

7) *Urbanistica.*

Piani regolatori generali e piani particolareggiati. Pianificazione territoriale ed economia urbana. I valori dell'ambiente. Strutture ed attrezzature delle città. Difesa dei centri storici. Leggi urbanistiche.

PROGRAMMA « B »

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzioni di sistemi iperstatici semplici.

2) *Scienza e tecnica delle costruzioni.*

Sistemi reticolari e strutture a telai multipli.

Piastre. Teoria e calcolo delle strutture in acciaio e di quelle in cemento armato. Cemento armato e precompresso. Applicazione agli elementi delle costruzioni civili.

Meccanica delle terre. Sistemi vari di consolidamento. Sistemi vari di fondazione e loro applicazione. Spinta delle terre. Calcolo dei muri di sostegno.

Teoria generale delle linee di influenza. Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato ed in ferro. Relativi elementi costruttivi e metodi di calcolo. Fondazioni. Centine.

3) *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica.*

Materiali da costruzione. Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi. Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni. Materiali artificiali.

Elementi costruttivi, muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture. Tettoie metalliche. Problemi tecnologici della prefabbricazione e industrializzazione edilizia. Costruzioni antisismiche. Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili e industriali con particolare riguardo a quelle di carattere ferroviario.

4) *Costruzioni idrauliche.*

Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione. Fognature. Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque. Opere di difesa dal mare e dai corsi d'acqua.

5) *Costruzioni stradali e ferroviarie.*

Applicazione della topografia alle costruzioni civili e stradali. Livellazione. Triangolazioni. Misura delle distanze.

Nozioni generali sul tracciamento e sulle costruzioni di strade ordinarie e di ferrovie. Movimenti di terra.

Gallerie. Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura dei terreni. Tipi e sistemi di armatura. Sistemi di attacco. Opere di rivestimento. Organizzazioni dei cantieri di lavoro. Macchinari in uso per le costruzioni stradali e per le gallerie. Mezzi d'opera. Costituzione delle strade ferrate. Corpo stradale. Armamento. Posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto di armamento. Scartamento. Sopraelevazioni. Tracciamento e raccordi delle curve orizzontali e verticali. Traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Pavimentazione di strade e di piazzali.

6) *Urbanistica.*

Piani regolatori generali e piani particolareggiati. Pianificazione territoriale ed economia urbana. I valori dell'ambiente. Strutture ed attrezzature delle città. Difesa dei centri storici. Leggi urbanistiche.

PROGRAMMA « C »

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzioni di sistemi iperstatici semplici.

2) *Elettrotecnica generale.*

Grandezze elettriche e magnetiche. Sistemi di unità e di misura. Metodi di misura sui componenti e sui circuiti in bassa ed alta frequenza. Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi di misura e dei dispositivi di impiego comune.

Metodo di calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata, monofase e polifase, in regime stazionario ed in regime transitorio.
Elettrochimica. Pile ed accumulatori.

3) *Macchine ed impianti elettrici.*

Costituzione, funzionamento e regolazione delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua ed a corrente alternata, monofase e polifase. Applicazione dei vari tipi.

Trasformatori monofasi e polifasi ad uno ed a più avvolgimenti. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento.

Convertitori rotanti e gruppi di conversione rotanti in genere. Convertitori statici.

Sottostazioni di conversione, trasformazione e smistamento. Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione.

Raddrizzatori a secco, convertitori a vapori di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione.

Principali prove di collaudo delle macchine elettriche.

Trasmissione dell'energia elettrica con linee aeree e con cavi, in regime permanente. Sovratensioni e corto circuiti negli impianti. Stabilità, rifasamento e sistemi di protezione delle reti.

Reti ad alta, media e bassa tensione. Problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di regolazione della tensione.

Norme C.E.I. sulle macchine e sugli impianti elettrici.

Protezione degli infortuni nel campo degli impianti elettrici.

Tecnologia dei materiali impiegati nelle macchine elettriche e linee di trasmissione.

4) *Telecomunicazioni.*

Comportamento dei circuiti al variare della frequenza-risonanza, costante di tempo.
Circuiti oscillanti, rettificatori ed amplificatori.
Caratteristiche e problemi relativi alla trasmissione nei circuiti di comunicazione. Fenomeni di attenuazione, distorsione, diafonia. Quadripoli.
Sistemi di trasmissione a frequenze vettrici.
Perturbazioni nei circuiti di comunicazione, dovute ad accoppiamenti con linee di trasmissione di energia.

5) *Materie di carattere ferroviario.*

Nozioni generali sulla meccanica delle locomozioni.
Caratteristiche tecniche generali dei vari sistemi di trazione usati in campo ferroviario.
Linea di contatto per trazione ferroviaria. Calcolo meccanico e delle cadute di tensione.
Circuito di ritorno di trazione elettrica. Circuito di binario. Correnti disperse.
Nozioni di carattere generale sul distanziamento dei treni e sul segnalamento.
Nozioni sul corpo stradale, armamento, scambi attraversamenti e sopraelevazione.

PROGRAMMA « D »

1) *Meccanica applicata alle macchine e macchine.*

Princìpi generali di cinematica e dinamica. Equazioni del moto.
Resistenze passive, attrito radente e volvente, resistenza del mezzo, rendimento meccanico.
Sistemi articolati, eccentrici, manovellismo di spinta.
Ruote di frizione e dentate.
Frizioni, freni e volani. Trasmettitori e trasformatori di coppia. Equilibramento e bilanciamento delle macchine. Velocità critica. Oscillazioni libere e forzate.
Impianti a vapore, generatori di vapore ed accessori.
Motori endotermici. Cicli e tecnologia costruttiva. Regolazione. Curve caratteristiche. Sovralimentazione.
Nozioni sulle turbine a gas, pompe e ventilatori di tipo centrifugo e assiale.

2) *Tecnologia meccanica.*

Resistenza alla fatica dei metalli.
Trattamenti termici.
Nozioni sulla saldatura autogena ed elettrica.

3) *Trazione ferroviaria.*

Nozioni generali sulla meccanica della locomozione.
Aderenza, resistenza al moto, sforzo di trazione. Avviamento e regolazione della velocità.
Curve caratteristiche meccaniche delle locomotive.
Frenatura.

4) *Elettrotecnica.*

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche.
Metodi di calcolo di circuiti semplici a corrente continua ed alternata monofase e trifase.
Nozioni generali sulla costituzione, il funzionamento e la regolazione delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici e raddrizzatrici.

PROGRAMMA « E »

1) *Elettrotecnica generale.*

Unità e metodi di misura delle grandezze elettriche e magnetiche.
Princìpi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dispositivi elettrici di impiego comune.
Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua e alternata monofase e trifase.

2) *Macchine elettriche.*

Costituzione, funzionamento e regolazione delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.
Rendimenti meccanici ed elettrici.
Curve caratteristiche elettriche e meccaniche con particolare riguardo alle applicazioni nella trazione ferroviaria.
Trasformatori monofasi e polifasi. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento.
Raddrizzatori.
Nozioni sull'elettronica di potenza (chopper, inverter statici, ecc.).
Principali prove di collaudo delle macchine elettriche.

3) *Trazione ferroviaria.*

Nozioni generali sulla meccanica della locomozione.
Aderenza, resistenza al moto, sforzo di trazione. Avviamento e regolazione della velocità. Frenatura.
Sistemi di trazione elettrica.
Nozioni sull'alimentazione della linea di contatto. Circuito di ritorno.

VALUTAZIONE

Per l'esame-colloquio la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci) e saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a 6 punti su 10.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame-colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso all'albo della sede di esame.

Poiché l'esame-colloquio non potrà essere svolto in unico contesto di tempo, è data facoltà alla commissione esaminatrice di distribuire, mediante sorteggio della lettera alfabetica dalla quale iniziare, i candidati da esaminare nelle varie sedute.

Art. 9.

Diario dell'esame-colloquio, comunicazioni e documenti d'identità

La data d'inizio degli esami-colloquio e la sede in cui avranno luogo detti esami saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale di convocazione per essere sottoposti all'esame-colloquio, nella quale sarà comunicato il punteggio attribuito per i titoli presentati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovrano esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;
tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);
tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
tessera dell'ordine professionale.

Art. 10.

Formazione delle graduatorie

Al fine della formazione delle graduatorie di merito distinte per le sedi compartimentali cui sono destinati i posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio

saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva dei posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le documentazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie di merito, distinte per le sedi compartimentali cui sono destinati i posti, verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando al punteggio attribuito per la valutazione dei titoli quello conseguito all'esame-colloquio e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie distinte per le sedi compartimentali cui sono destinati i posti messi a concorso, i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso per le singole sedi compartimentali saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive distinte graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Ove compatibile con il numero dei posti messi a concorso per ciascuna sede compartimentale, un sesto dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 53 (secondo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonché di segretario superiore o equiparata in possesso della laurea e della relativa abilitazione professionale, previste al precedente art. 2.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

Le singole graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame-colloquio, quelle dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nei singoli compartimenti nonché quelle degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie distinte per sedi compartimentali saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autentica del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) originale o copia autentica dell'abilitazione all'esercizio della professione, in carta bollata;

g) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono

gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

h) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione, in originali o copie autentiche, richieste per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione, in originali o copie autentiche, richieste per la partecipazione al concorso, anche nel caso che le stesse siano state già presentate per altri motivi all'Azienda, nonchè l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, la qualifica rivestita con la data dell'eventuale ultima promozione conseguita, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti présentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 15.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nella qualifica di concorso.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione non sia superiore a 3 diottrie), e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nella qualifica di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nella qualifica di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrorie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 16.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con il trattamento economico della qualifica conseguita, ad essi spettante in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Gli aventi titolo all'assunzione saranno assegnati per servizio nell'ambito del compartimento per il quale hanno concorso in base alle esigenze dell'Azienda e collocati nel ruolo del rispettivo servizio secondo la graduatoria risultante dal punteggio complessivo riportato, a parità di data di decorrenza giuridica.

Le eventuali assunzioni di aliquote di idonei dopo i vincitori potranno anche essere limitate a specifiche singole sedi compartimentali prelevando gli idonei stessi, secondo l'ordine di merito, dalle graduatorie dei compartimenti per i quali si verifica l'esigenza di assunzione.

I vincitori e gli idonei comunque assunti in impiego per effetto del presente concorso, dovranno permanere negli uffici del territorio del compartimento a suo tempo prescelto con la domanda per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio.

Non saranno, pertanto, accolte domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1978
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 138

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - 00100 ROMA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . . .
data e luogo di nascita . . . . domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

compartimento prescelto .
(indicare il compartimento per il quale intende concorrere)
programma prescelto per il colloquio .
(indicare con *A*, *B*, *C*, *D*, *E* il programma sul quale intende sostenere l'esame-colloquio previsto dall'art. 8 del bando, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita).

Il sottoscritto . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per ispettore in prova, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1978, n. 240, per n. . . posti assegnati al compartimento di . . impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della laurea in . . . .
conseguita in data presso l'Università di . . con votazione di . . . .,

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di . . . . . conseguita in data . . presso l'Università di . . .
. .,

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso, e in particolare quelle di cui all'art. 16 del bando stesso.

Allega alla presente i seguenti documenti attestanti i titoli di merito in possesso indicati all'art. 7 del bando di concorso (i documenti debbono essere prodotti in originale o copia autentica e in regola con la legge sul bollo).

Data, . . .

Firma del candidato

. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del bando)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) il compartimento prescelto e il programma sul quale intende essere esaminato, debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(1201)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di quattrocentosessantaquattro ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della Difesa (Esercito o Marina) che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere nel 1975 o nel 1976.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e, successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle Forze armate e, in particolare, l'art. 8, secondo comma;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare l'art. 15 della legge medesima;

Vista la tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313;

Vista la legge 13 aprile 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977, registro n. 47 Difesa, foglio n. 381, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie dei ruoli delle maestranze della Difesa, utilizzabili nell'anno 1977;

Considerato che l'Amministrazione della difesa — in relazione alle qualifiche professionali quali sono quelle elencate nel presente decreto — deve provvedere a soddisfare improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici e stabilimenti;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'assunzione degli ex allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, negli anni 1975 e 1976;

Visto, infine, che il succitato decreto ministeriale 31 gennaio 1977, nell'elencare all'art. 3 le qualifiche di mestiere relative alle vacanze per l'anno 1977, nella categoria dei qualificati del ruolo delle lavorazioni non prevede la qualifica di « attrezzatore navale » che è invece da conferire per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio prospettate dallo stato maggiore della Marina;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1977, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Determina:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 1977 deve intendersi modificato nel senso di aggiungere alla rubrica « categoria qualificati - ruolo delle lavorazioni » la seguente qualifica di mestiere: Attrezzatore navale.

Art. 2.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito o della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1975, o nel 1976, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere — sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 — di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al

limite massimo di quattrocentosessantaquattro unità ripartite come segue fra le diverse qualifiche di mestiere dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali, nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni:

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI	
	Categoria qualificati	
3	*Acetilenista*	3 Maritecnofari La Spezia
	Addetto al trattamento dei metalli:	
2	Brunitore	2 Fabbrarmiles Terni
	Aggiustatore-congegnatore:	
32	Aggiustatore meccanico	14 Arsenamiles Piacenza 3 Laboprecimiles Roma 2 Stabitrasmiles Roma 3 Fabbrarmiles Terni 6 Marinarsen Taranto 4 Marinarsen La Spezia
6	Preparatore di gabinetto tecnologico	6 Mariperman La Spezia
1	Congegnatore meccanico	1 Aerostormo 5° Rimini
1	Congegnatore di precisione	1 Marinarsen Augusta
3	Montatore di fari . . .	3 Maritecnofari La Spezia
6	Montatore di macchine	3 Marinarsen La Maddalena 3 Marinarsen Augusta
	Apparecchiatore telegrafonico telescriventista:	
2	Apparecchiatore telegrafonico	2 Stabitrasmiles Roma
2	Apparecchiatore telescriventista	2 Stabitrasmiles Roma
	Armaiolo:	
2	Armaiolo in genere . .	2 Fae Terni
2	Armaiolo per balipedio	2 Cea Nettuno
	Artificiere esplosivista:	
38	Artificiere in genere	2 Stabigemiles Pavia 3 Cea Nettuno 6 Labocamiles Baiano di Spoleto 5 Dirartimiles Messina 13 Marimuni Aulla 9 Marimuni Taranto
2	Preparatore di miscele per esplosivi	2 Labocamiles Baiano di Spoleto
	Attrezzatore navale:	
7	Attrezzatore navale ed impiombatore di cavi	5 Marinarsen Taranto 2 Marinarsen Messina
	Attrezzatore di linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio:	
2	Attrezzatore di linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio in genere	2 Stabitrasmiles Roma
2	Guardialinee telegrafoniche e telefoniche	2 Stabitrasmiles Roma
	Attrezzista meccanico:	
1	Affilatore	1 Fae Terni
1	Calibrista	1 Fae Terni
1	Stampista	1 Fae Terni
1	Utensilista	1 Fae Terni
	Calderaio:	
2	Calderaio e calderaio fucinatore	2 Marinarsen Augusta
11	Tubista per caldaie . .	1 Marinarsen Augusta 10 Marinarsen La Spezia
	Carpentiere in legno:	
15	Carpentiere in legno in genere	2 Marinarsen Augusta 5 Marinarsen La Spezia 2 Marinarsen Messina 2 Marimuni Aulla 2 Labopontimiles Piacenza 2 Laboprecimiles Roma
	Carpentiere in ferro e metalli:	
14	Carpentiere in ferro e metalli in genere	2 Marinarsen Augusta 12 Marinarsen La Spezia
4	Tracciatore in metalli .	4 Marinarsen Taranto
	Coloritore:	
5	Verniciatore a spruzzo .	5 Ormec Nola
4	Pittore	4 Marinarsen Taranto
	Conduttore patentato di caldaie:	
12	Con certificato di 2° grado *A* o 2° grado *B* o 3° grado generale	1 Marinarsen Taranto 3 Aerobrigata 3ª Villafranca (Verona) 2 Aerostormo 6° Ghedi (Brescia) 2 Aerostormo 53° Cameri (Novara) 1 Aerostormo 36° Gioia del Colle (Bari) 1 Aerostormo 32° Brindisi 1 Aeroporto Cadimare (La Spezia) 1 Aerobrigata 46ª Pisa
	Conduttore di mezzi speciali:	
14	Conduttore di mezzi speciali di sollevamento trasporto e carico ecc.	5 Campalgenio 8° Ciampino-Roma 5 Campalgenio 16° Palese Macchie (Bari) 2 Aeroaccademia Pozzuoli 1 Aerospecialisti Caserta 1 Aerostormo 9° Grazzanise
	Elettricista:	
1	Accumulatorista . . .	1 Stabitrasmiles Roma
7	Circuitista installatore e riparatore	5 Marinarsen La Spezia 2 Stabigemiles Pavia
3	Elettrauto	3 Orme Palermo
6	Magnetista	6 Ormec Nola
22	Elettricista per centrali elettriche	15 Marinarsen Taranto 2 Marinarsen Augusta 5 Marinarsen La Spezia
6	Preparatore di gabinetto elettrotecnico	6 Mariperman La Spezia

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
	Elettromeccanico:	
23	Elettromeccanico in genere	10 Marinarsen Taranto 4 Marinarsen La Maddalena 4 Marinarsen La Spezia 5 Arsenamiles Piacenza
	Elettronico:	
17	Elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi di arma	8 Marinarsen La Spezia 9 Cea Nettuno
4	Preparatore di gabinetto elettronico	3 Mariperman La Spezia 1 Marinarsen La Spezia
	Fabbro fucinatore e carpentiere:	
5	Fabbro fucinatore e forgiatore	2 Marinarsen Augusta 1 Stabitrasmiles Roma 2 Laboprecimiles Roma
	Falegname:	
1	Falegname in genere .	1 Stabitrasmiles Roma
1	Falegname macchinista	1 Stabigemiles Pavia
1	Modellista	1 Mariperman La Spezia
1	Tornitore in legno . .	1 Stabigemiles Pavia
	Fonditore:	
6	Fonditore in genere . .	6 Laboprecimiles Roma
	Fotografo:	
1	Ritoccatore e riproduttore fotogrammista, fotochimico, fotogrammetrista	1 Laboprecimiles Roma
3	*Frigorista*	3 Marinarsen La Spezia
1	*Installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibili*	1 Orme Cagliari
	Lamierista:	
1	Battilamiera	1 Orme Palermo
	Legatore:	
5	Rilegatore in pelle, doratore	3 Geomiles Firenze 2 Laboprecimiles Roma
4	Tagliatore di carta e fogli plastici	1 Geomiles Firenze 3 Maridrografico Genova
	Litografo:	
4	Litografo levigatore e granitore	2 Centroseraereo Roma 2 Aeroapplicazione Firenze
	Lucidista di disegni:	
2	Cianografo ed eliocianografo	2 Laboprecimiles Roma
	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:	
1	Cambista differenziatore	1 Aerostormo 9° Grazzanise
13	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	3 Orme Cagliari 3 Fanteriacor 1° Capo Teulada 2 Orme Palermo 5 Ormec Nola
	Montatore di impianti oleodinamici:	
5	Torrettista	5 Ormec Nola
	Motorista:	
11	Motorista in genere . .	2 Labopontimiles Piacenza 4 Laboprecimiles Roma 3 Orme Palermo 1 Orme Cagliari 1 Fanteriacor 1° Capo Teulada
1	Montatore di motore . .	1 Marinarsen Venezia
	Operaio chimico:	
7	Preparatore di laboratorio chimico	7 Marinarsen Taranto
6	Preparatore di laboratorio farmaceutico	6 Isfarmamiles Firenze
	Operatore di macchine elettroniche:	
4	Operatore di macchine meccanografiche	4 Geomiles Firenze
	Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:	
8	Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	1 Stabitrasmiles Roma 5 Marinarsen La Spezia 2 Marimuni Aulla
1	Fresatore	1 Aerostormo 5° Rimini
7	Tornitore in metalli . .	5 Marinarsen Taranto 2 Stabitrasmiles Roma
	Palombaro:	
2	Palombaro in genere .	2 Marinarsen La Spezia
	Preparatore di laboratorio:	
8	Batteriologico	8 Spemiles Roma
	Saldatore:	
20	Elettrico ed autogeno .	2 Stabitrasmiles Roma 3 Laboprecimiles Roma 5 Ormec Nola 3 Marinarsen La Maddalena 4 Marinarsen La Spezia 3 Marinarsen Messina
	Sellaio:	
2	Sellaio in genere . . .	2 Stabitrasmiles Roma
	Strumentista per apparecchiature geotopografiche, meteorologiche e di navigazione:	
2	Strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima	2 Maridrografico Genova
	Tappezziere:	
10	Tappezziere per auto .	2 Orme Napoli 3 Ocra 2ª Forlì 3 Ocra 3ª Mungivacca 1 Aeroaccademia Pozzuoli 1 Aerogruppaereo 6° Elmas (Cagliari)

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
	Tipografo:	
2	Compositore a mano	1 Laboprecimiles Roma 1 Maridrografico Genova
4	Impressore	1 Laboprecimiles Roma 3 Maridrografico Genova

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Categoria qualificati

	Addetto ai lavori agricoli e giardiniere:	
2	Addetto ai lavori di semina, raccolta e di campagna in genere	2 Postoquadrumiles Grosseto
	Buttero:	
1	Buttero in genere	1 Postoquadrumiles Grosseto
1	Addetto all'allevamento	1 Postoquadrumiles Grosseto
13	*Cuoco*	2 Arsenamiles Piacenza 1 Cram 15° Capo Mele (Savona) 3 Marinarsen Taranto 2 Aeroapplicazione Firenze 1 Aerospecialisti Taranto 1 Roc. 3° Martina Franca 1 Aerostormo 32° Brindisi 2 S.V.B.I.A. Lecce

Categoria comuni

10	*Famiglio*	5 Marinaccad Livorno 5 Neasmi Firenze

Art. 3.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Per l'ammissione all'esercizio di mansioni per le quali leggi speciali richiedono particolari requisiti di carattere professionale, gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di essere in possesso dei prescritti titoli.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro, da una pubblica amministrazione, ovvero decaduti dal lavoro in base al disposto della lettera *D*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Non potranno concorrere all'assunzione in base al presente decreto ministeriale gli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità in anni diversi da quelli indicati nell'art. 1.

Art. 4.

Le domande di assunzione, redatte in carta da bollo e nella forma indicata dallo schema annesso alla presente determinazione, dovranno essere prodotte al Ministero della difesa Direzione generale per gli operai 1ª Divisione 3ª Sezione Viale dell'Unviersità, 4 Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo art. 4.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente tra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto, in relazione all'attestato di idoneità posseduto (ciascun aspirante può chiedere di essere assunto esclusivamente per la qualifica di mestiere per la quale ha conseguito l'attestato di idoneità);

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, e se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

7) di essere in possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con la pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso;

10) il possesso di eventuali titoli di preferenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraenunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Unitamente alla domanda gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire i seguenti documenti:

A) Certificato in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità, negli anni 1975 e 1976, all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, in bollo.

C) Certificato di cittadinanza, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in bollo.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di residenza.

E) Certificato del casellario giudiziale, rilasciato, in bollo, dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato, in bollo, attestante il conseguimento della licenza elementare, ovvero copia autenticata, anch'essa in bollo, del certificato stesso.

G) Documento militare, in bollo (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che sono stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) *per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili* dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificati di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere presentati in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di concedere agli aspiranti all'assunzione un ulteriore improrogabile termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione cui sopra.

Art. 6.

Prima della nomina gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dall'apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 7.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 8.

Gli aspiranti all'assunzione utilmente collocatisi nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, presso l'Amministrazione della difesa, nel ruolo e nella categoria precisati, per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1 giusta quanto disposto nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, e dalla tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1), in base al punteggio riportato alla fine del corso, con l'osservanza — nel caso di parità di merito — delle norme vigenti relative ai titoli di preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime. Di tali decreti sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1978
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 97

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . presa visione del decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1978 chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti e, infine, se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . nell'anno . . . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito negli anni 1975 o 1976. Coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti non potranno concorrere all'assunzione *di cui trattasi*);

8) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza . . . . (in caso contrario: non è in possesso di alcun titolo di preferenza).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato o decaduto ai sensi dell'art. 56, lettera *D*), della legge 5 marzo 1961, n. 90).

Allega i sette documenti di cui all'art. 5 del bando.

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . .

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza

(1120)

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, e successive integrazioni e modificazioni, concernente l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1977, concernente l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148 ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione dagli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Berili Renzo, nato a Tizzano Val Parma il 28 luglio 1937;
Bellocchio Lidio, nato a Bondeno il 14 maggio 1933;
Bonacito Gaetano, nato a Catania il 16 agosto 1936;
De Nigris Alberto, nato a Squinzano l'11 marzo 1936;
Gardini Aurelio, nato a Ravenna il 6 febbraio 1934;
Nastri Domenico, nato a Fisciano l'11 aprile 1924;
Stramare Giovanni, nato a Segusino il 30 ottobre 1931;
Tantillo Bruno, nato a Roma il 6 ottobre 1928;
Vangi Eleonora, nata a Barberino Mugello il 20 agosto 1933;
Zaffiri Osvaldo, nato a Ciriè il 6 dicembre 1922.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Beretta Giuseppe, nato a Milano il 30 luglio 1930;
Berti Angelo, nato a Carrara il 29 gennaio 1930;
Cantagalli Alfeo, nato a Faenza il 27 agosto 1928;
Cipriano Gennaro, nato a Napoli il 19 settembre 1931;
Citro Aldo, nato a Reggio Calabria il 14 dicembre 1930;
Deiiorio Nicodemo, nato a S. Giorgio del Sannio il 2 ottobre 1928;
Filippi Giuseppe, nato a Napoli il 19 marzo 1930;
Gatti Giuseppe, nato a Gropello Cairoli il 5 giugno 1924;
La Marra Carmine, nato a Cassino il 6 febbraio 1923;
Manzi Eduardo, nato a Napoli il 29 gennaio 1925;
Mapelli Arturo, nato a Sesto S. Giovanni il 9 luglio 1930;
Matina Nicola, nato a Stefanaconi il 15 luglio 1926;
Mazzoli Rita, nata a Mortara il 15 gennaio 1930;
Misiti Giuseppe, nato a Cinquefrondi il 20 agosto 1931;
Molfino Fortunato, nato a Caizzo il 4 dicembre 1926;
Perazzo Ettore, nato a Sestri Levante l'11 dicembre 1923;
Rossi Gianfranco, nato a Firenze il 9 agosto 1931;
Russo Vera, nata a S. Angelo d'Alife il 25 settembre 1929;
Saccomanno Franca, nata a Milano il 20 luglio 1930;
Santandrea Emilio, nato a Milano il 26 gennaio 1929;
Santini Giovanni, nato a Lucca il 15 dicembre 1925;
Sforza Irnerio, nato a Ferrara il 5 settembre 1929;
Turitto Piero, nato a Napoli il 3 marzo 1928;
Zattoni Janco, nato a Forlì il 13 maggio 1932.

Art. 3.

I sottoindicati candidati possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuti dirigenti di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Antonucci Sabino, nato a Torremaggiore il 27 novembre 1932;
Corvetto Mario, nato a Chieri il 23 febbraio 1922;
Mazzia Federico, nato a Varallo il 7 giugno 1936;
Pra Floriani Mario, nato a Formia il 22 gennaio 1937;
Rodilosso Stefano, nato a Leonforte l'11 giugno 1937;
Squerzanti Romolo, nato ad Argenta il 16 maggio 1934;
Surace Antonino, nato a Reggio Calabria il 14 gennaio 1939.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1224)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'indizione di una sessione di corsi di formazione con efficacia abilitante limitatamente allo insegnamento nelle scuole secondarie per sordomuti.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 46-47 del 17-24 novembre 1977, supplemento ordinario n. 4, è stato pubblicato il bando, emesso con decreto del preside dell'istituto professionale di Stato « A. Magarotto » di Roma, con il quale è indetta una sessione di corsi di formazione con efficacia abilitante limitatamente all'insegnamento nelle scuole secondarie per sordomuti.

Le domande di ammissione, corredate del titolo di studio e del certificato di nascita in carta legale, dovranno essere inviate al preside dell'istituto sopraindicato entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso.

(1279)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di dermatologia;
un posto di primario di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(513/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di alte energie radianti, sezione radiumterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di alte energie radianti, sezione radiumterapia presso l'istituto « Regina Elena ».

Per i requisiti di ammissioni e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roma.

(508/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso a due posti di assistente di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(512/S)

OSPEDALE CIVILE « SANTO SPIRITO » DI PESCARA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia diagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia diagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(563/S)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(515/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorso a tre posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(509/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di urologia;

due posti di aiuto di odontostomatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia vascolare;

quattro posti di assistente di chirurgia generale;

tre posti di assistente di laboratorio per analisi chimico cliniche;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di neorochirurgia;

un posto di assistente di audiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(510/S)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(511/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 novembre 1977, n. 92.

Integrazione alla legislazione regionale in materia di provvidenze per i vecchi lavoratori e per i minorati fisici e psichici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 12 *novembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni delle leggi regionali 29 novembre 1969, n. 44, e 8 febbraio 1974, n. 2, i benefici di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58, e 30 maggio 1962, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono cumulabili, con effetto dalla data della relativa concessione e fino al 31 dicembre 1978, con gli analoghi benefici previsti dalla legislazione statale.

Per quanto non previsto dal comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 novembre 1969, n. 44.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1977

BONFIGLIO

MURATORE

(441)

LEGGE 5 dicembre 1977, n. 93.

Aggiunte alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, concernente provvedimenti a favore dei pescatori e proroga dei benefici al 31 dicembre 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 10 *dicembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978

Art. 2.

Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n 56, viene calcolato, relativamente al 1978, nella misura di L. 5.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani al 30 settembre 1977.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge n. 56 del 1973 e successive modifiche sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (modello *D*), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978 la spesa di lire 2.750 milioni cui si provvederà utilizzando parte dell'incremento delle entrate tributarie della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 dicembre 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 5 dicembre 1977, n. 94.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, riguardante provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 10 *dicembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è abrogato.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 dicembre 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 5 dicembre 1977, n. 95.

Interventi in favore delle cooperative edilizie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 10 *dicembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione di lire 160.000 milioni a gestione separata destinato al finanziamento di interventi di edilizia economica in favore di cooperative edilizie aventi sede nel territorio della Regione siciliana.

Tutte le sopravvenienze attive inerenti alla gestione del fondo ne costituiscono incremento.

Art. 2.

L'I.R.C.A.C., a carico del fondo, conduce mutui alle cooperative edilizie per l'intera spesa occorrente per la costruzione di alloggi e per l'acquisizione delle relative aree.

Le caratteristiche degli alloggi sono quelle previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Il costo massimo ammissibile per gli alloggi è determinato semestralmente dall'assessore regionale per i lavori pubblici sentito il comitato tecnico amministrativo regionale.

Art. 3.

Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della presente legge è stabilito nella misura prevista dall'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le cooperative edilizie il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, dovranno rimborsare all'I.R.C.A.C. in venticinque anni con l'interesse annuo dell'uno per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.

Le cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari di cui al precedente comma dovranno rimborsare allo I.R.C.A.C. in venticinque anni con l'interesse annuo del quattro per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.

I tassi di interesse di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni onere, diritto e spesa.

Art. 5.

La localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie che non risultano proprietarie dell'area di impianto alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno presentato istanza per ottenere i benefici di cui agli articoli 1 e 2, deve avvenire nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei comuni sprovvisti di piani di zona o con gli stessi semplicemente adottati o esauriti per precedenti localizzazioni o assegnazioni, gli alloggi delle cooperative devono essere localizzati con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per l'approvazione di legge.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro trenta giorni dalle richieste di localizzazione previste dal presente articolo, la scelta delle aree rispettive è effettuata dall'assessore regionale per i lavori pubblici con proprio decreto.

Con la stessa deliberazione del consiglio comunale o con il decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi in conformità e per l'adeguamento alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

I provvedimenti comunali o regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al comma precedente e, ove occorra, l'indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredati di una planimetria in scala non inferiore a 1:2000, disegnata sulla mappa catastale, e degli elenchi catastali delle proprietà interessate e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione.

I provvedimenti di localizzazione delle aree devono intendersi revocati qualora entro due anni dalla data degli stessi le cooperative non ottengano l'inclusione nei programmi di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sulle aree e sulle costruzioni. Per gli alloggi a proprietà divisa lo I.R.C.A.C. procederà al frazionamento dell'ipoteca.

Nel caso in cui occorra procedere alla espropriazione delle aree l'I.R.C.A.C. è autorizzato a stipulare il contratto di mutuo ed erogare le somme occorrenti alla realizzazione degli alloggi ed all'acquisizione delle aree nelle more dell'accensione della ipoteca.

Art. 7.

L'ammortamento ha inizio due anni dopo la stipulazione del contratto di mutuo.

Il rimborso dei mutui sarà effettuato mediante pagamento di rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi.

Art. 8.

L'assessore regionale per i lavori pubblici, sulla scorta delle domande che saranno presentate e di quelle già inoltrate a norma dell'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, e dello art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1975, n 79, predispone il programma di utilizzazione del finanziamento previsto dallo art. 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma deve essere sottoposto ai pareri preventivi della commissione di cui all'art. 12 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nonchè della commissione legislativa per i lavori pubblici dell'assemblea regionale.

Ove le predette commissioni non esprimano, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma, il parere di competenza, questo si intende reso positivamente.

La commissione prevista dall'art. 12 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, può formulare proposte da valutarsi in ordine alla predisposizione del programma di cui sopra.

Lo stesso procedimento sarà seguito per i successivi programmi di utilizzazione del fondo di rotazione.

Art. 9.

Le domande di ammissione al finanziamento devono essere corredate di una relazione tecnico finanziaria sul programma costruttivo da realizzare, contenente le seguenti indicazioni:

a) entità volumetrica del complesso edilizio e relativi oneri di spesa;

b) eventuali località prescelte per la costruzione;

c) disponibilità o meno dell'area di impianto e del progetto esecutivo.

Art. 10.

Il programma previsto dall'art. 8 dovrà essere formulato sulla base dei seguenti criteri prioritari, previa ripartizione provinciale del volume degli investimenti realizzabili in proporzione alla popolazione ed all'indice di affollamento risultante dai dati dell'ultimo censimento:

1) proprietà o assegnazione dell'area e del progetto esecutivo munito del parere favorevole della commissione edilizia comunale; proprietà o assegnazione dell'area e relativo piano planivolumetrico la cui conformità agli strumenti urbanistici sia certificata dall'amministrazione comunale;

2) proprietà o assegnazione dell'area d'impianto;

3) avvenuta localizzazione dell'area ai sensi del precedente art. 5.

Almeno il trenta per cento della somma di cui all'art. 1 è riservata alle cooperative a proprietà indivisa.

Art. 11.

Le cooperative incluse nel programma hanno diritto a conseguire il finanziamento previsto dallo stesso.

L'I.R.C.A.C. delibera la concessione del mutuo in base al progetto esecutivo delle opere predisposto dalla cooperativa e munito del visto tecnico di uno dei seguenti organi:

1) capo dell'ufficio tecnico comunale per le opere di importo sino a lire 750 milioni;

2) capo dell'ufficio tecnico comunale dei comuni capoluoghi di provincia, capo dell'ufficio tecnico provinciale, ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dirigenti del ruolo tecnico dell'Ispettorato regionale tecnico per le opere di importo sino a lire 1500 milioni;

3) comitato tecnico amministrativo regionale per le opere di importo superiore.

Per tutti gli atti di gestione del fondo previsti dall'art. 1 il consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C. è integrato da un dirigente del ruolo tecnico della Ragioneria generale della Regione designato dall'assessore per il bilancio e da tre dirigenti, di cui uno del ruolo tecnico, assegnati all'assessorato regionale dei lavori pubblici designati dall'assessore.

Nel progetto sono comprese anche le spese per la revisione dei prezzi — da prevedere nella misura del venti per cento dell'importo dei lavori — per il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per le competenze tecniche.

I lavori sono eseguiti a cura delle cooperative interessate.

L'I.R.C.A.C. provvede al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, corredata da certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento, debitamente firmati dallo stesso direttore e dal presidente della

cooperativa. La richiesta prescinde da qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici e amministrativi previsti dalle norme vigenti.

Compete all'assessorato regionale dei lavori pubblici la nomina dei collaudatori.

L'I.R.C.A.C. rende noto all'assessore regionale per i lavori pubblici la spesa totale erogata e ammessa al mutuo definitivo.

Al direttore dei lavori si applicano le norme previste dagli articoli 13 e 16 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Art. 12.

I requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, con le modifiche di cui alla presente legge, devono sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio.

Ai fini della predetta assegnazione non si tiene conto delle variazioni di reddito frattanto intervenute.

L'assegnazione delle abitazioni e dei locali per le attività artigianali ai soci viene deliberata dagli organi statutari della cooperativa edilizia ed è ratificata dall'assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 13.

Le cooperative debbono approvare, congiuntamente alla contabilità finale dei lavori, la tabella millesimale del valore degli alloggi sulla quale dovrà pronunziarsi espressamente il collaudatore nel certificato di collaudo.

Art. 14.

Le cooperative provvedono all'appalto per la costruzione degli alloggi mediante licitazione privata.

Art. 15.

Tutte le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per le espropriazioni delle aree occorrenti si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

Le cooperative provvedono direttamente all'acquisizione delle aree di impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 17.

All'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, le parole « senza interessi » sono sostituite con le parole « con l'interesse annuo dell'uno per cento »;

al secondo comma, le parole « tre per cento » sono sostituite con le parole « quattro per cento annuo ».

Art. 18.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per il quadriennio 1978-81 la complessiva spesa di lire 160.000 milioni di cui lire 25.000 milioni da iscrivere nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi la spesa è determinata in relazione alle effettive necessità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

All'onere di lire 25.000 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 ed agli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 dicembre 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

LEGGE 5 dicembre 1977, n. 96.

Contributo regionale per la pubblicazione di una storia della Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 10 *dicembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla società editrice « Storia della Sicilia » un contributo straordinario di lire 100 milioni per la pubblicazione della storia della Sicilia.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si provvede utilizzando parte dell incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 dicembre 1977

BONFIGLIO

CANGIALOSI

(442)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1977, n. 27.

Erogazione di mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi - Protocollo d'intesa.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con riferimento ai trattamenti economici riconosciuti al personale dipendente di aziende concessionarie di autoservizi di interesse regionale in rapporto ai quali la regione Calabria, mediante provvedimenti amministrativi e in applicazione delle leggi regionali n. 13 del 29 aprile 1975 e n. 15 del 17 maggio 1976, ha erogato a favore delle imprese anticipazioni di somme per far fronte ai maggiori oneri contrattuali, con la presente legge e in attuazione degli accordi intervenuti con le organizzazioni regionali di categoria, la regione Calabria eroga a favore di ciascun dipendente delle suddette aziende la somma di lire 600 mila a totale e definitiva copertura di quanto dovuto per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1976.

Nel caso di dipendenti che abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a quello indicato nel comma precedente, la somma da corrispondere è determinata in mensilità proporzionale all'effettivo servizio.

Art. 2.

L'erogazione delle somme a favore degli aventi diritto viene effettuata con accreditamento alle aziende ed è disposta con delibera della giunta regionale sulla base dei dati e degli ele-

menti acquisiti dall'ufficio di vigilanza dell'assessorato regionale ai trasporti in sede di erogazione alle imprese delle somme di cui alla legge n. 13 del 29 aprile 1975.

Alle aziende interessate saranno corrisposte le somme corrispondenti agli oneri assistenziali e previdenziali afferenti ai miglioramenti economici erogati dalla Regione con la legge n. 13 del 29 aprile 1975 e con le delibere della giunta regionale n. 3549 del 18 dicembre 1973, n. 2078 del 6 agosto 1974 e n. 3642 del 29 novembre 1974 divenute esecutive.

Su tutte le somme corrisposte per le finalità della presente legge le aziende hanno l'obbligo della rendicontazione secondo le modalità ed i criteri che saranno fissati dalla giunta regionale.

Art. 3.

La delibera della giunta regionale di cui all'articolo precedente, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione deve contenere:

a) l'elenco delle aziende interessate alla presente legge e le somme accreditate a favore di ciascuna di esse con la specifica della loro destinazione;

b) per ciascuna azienda, l'elenco nominativo dei dipendenti a favore dei quali è disposta l'erogazione della somma prevista dal precedente art. 1.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessive lire 1.150 milioni, si provvede mediante storno, per un importo di lire 900 milioni, dal cap. 13700, « fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione » e con l'imputazione al cap. 8400 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 con la denominazione « erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi di interesse regionale, contratto ANAC, di mezzi finanziari a favore del personale dipendente » e per le restanti lire 250 milioni, utilizzando in parte i fondi di cui alla legge regionale n. 15 del 1976 del cap. 8400 del bilancio 1976 debitamente residuati al 31 dicembre 1976.

Art. 5.

Le somme stanziate, se non utilizzate in tutto o in parte nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato in disposto dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 26 novembre 1977

FERRARA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1977, n. 28.

Costituzione in comune autonomo della frazione di San Ferdinando del comune di Rosarno in provincia di Reggio Calabria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di San Ferdinando è distaccata dal comune di Rosarno in provincia di Reggio Calabria ed è costituita in comune autonomo con la denominazione di San Ferdinando.

Art. 2.

I confini del comune di San Ferdinando sono quelli risultanti dalla relazione descrittiva e dalle tre piante planimetriche annesse alla presente legge.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, provvederà, con proprio decreto, a tutto quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 novembre 1977

FERRARA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1977, n. 29.

Interventi a favore delle opere universitarie dell'Università della Calabria e dell'istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto allo studio anche agli studenti universitari, bisognosi, iscritti presso l'Università degli studi della Calabria e l'istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, la regione Calabria è autorizzata ad erogare, per l'anno 1977, i contributi straordinari, per sussidi da corrispondersi in servizi, di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

L'erogazione dei sussidi, da corrispondersi in servizi, agli studenti aventi diritto avviene per il tramite delle opere universitarie dell'Università degli studi della Calabria e dell'istituto statale di architettura di Reggio Calabria, che trasmetteranno il relativo rendiconto alla giunta regionale, per l'approvazione, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni e, comunque non oltre il 28 febbraio 1978.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge, sono determinati in lire 500 milioni a favore degli studenti assistiti dall'opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria ed in lire 200 milioni, a favore degli studenti assistiti dall'opera universitaria dell'istituto statale di architettura di Reggio Calabria.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 700 milioni si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi sul cap. 13700 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 « Fondo per i provvedimenti legislativi in corso di adozione ».

La predetta disponibilità di bilancio è iscritta in apposito cap. 8840 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 al titolo I, sez. 3, rubrica I, con la denominazione « contributo straordinario a favore degli studenti

universitari assistiti dalle opere universitarie dell'Università degli studi della Calabria» e dell'istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria e con lo stanziamento di lire 700 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 30 novembre 1977

FERRARA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1977, n. **30.**

Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di favorire nell'ambito regionale, l'unificazione dei trattamenti economici del personale dipendente, in conformità a quanto previsto dall'accordo unico nazionale del 4 giugno 1976, la regione Calabria eroga alle imprese private, che gestiscono in concessione autoservizi di interesse regionale, un contributo annuo pari al maggior costo del personale ad esse derivante dall'applicazione degli istituti di cui all'art. 2 del contratto unitario di lavoro predetto, rispetto al trattamento economico praticato ai dipendenti in applicazione del contratto nazionale ANAC del 10 dicembre 1970 e successive integrazioni.

Nel contributo, dovrà tenersi conto anche della differenza fra gli elementi retributivi accessori indicati ai punti 1 e 2 della «nota a verbale» apposta in calce all'art. 13 del testo unico contrattuale, la cui entità globale in ogni caso non potrà superare l'entità media prevista per le aziende regolate dal contratto FENIT.

Art. 2.

Al fine di ottenere le provvidenze di cui alla presente legge le aziende devono applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale dipendente la nuova disciplina contrattuale prevista dall'accordo 4 giugno 1976.

L'inosservanza del contratto comporta, salvo le altre sanzioni amministrative applicabili, l'esclusione delle imprese inadempienti da ogni altro beneficio, a qualsiasi titolo erogato dalla Regione, a favore delle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea.

Art. 3.

Nei limiti della spesa complessiva, ragguagliata a 1.000 addetti, comprensiva degli oneri riflessi derivanti dalla quota di maggior costo di cui al precedente art. 1, la misura del contributo previsto dalla presente legge, è determinata per ciascuna azienda in base al numero degli agenti iscritti sul libro paga e matricola, purchè ritenuti necessari per l'efficenza del servizio. A tal fine la giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'organico delle singole aziende, sulla base delle esigenze tecniche attinenti all'effettuazione del servizio, sentite le rappresentanze sindacali di categoria e le singole aziende. Ogni variazione degli organici è deliberata dalla giunta regionale stessa, sentite le rappresentanze sindacali di categoria e le singole aziende.

Al fine della concessione del contributo previsto dal precedente art. 1, l'onere per lavoro straordinario è valutabile solo se preventivamente autorizzato entro i limiti massimi fissati nel contratto unico nazionale ed a termine dello art. 3 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, per comprovata necessità inerente al servizio delle linee in concessione.

Art. 4.

Alle imprese beneficiarie del contributo di cui all'art. 1 della presente legge che ne facciano richiesta, possono essere erogate dalla giunta regionale anticipazioni bimestrali rapportate al maggiore costo bimestrale in base al precedente articolo 3.

Alla domanda, le imprese devono allegare l'elenco numerico e nominativo dei dipendenti, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero di matricola, della data di assunzione in servizio, della qualifica rivestita e della residenza di lavoro del personale viaggiante.

Le modalità per le assegnazioni delle anticipazioni sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Le singole erogazioni sono disposte dal presidente della giunta regionale.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, le imprese presentano alla giunta regionale, che lo approva, analitico documentato rendiconto delle spese sostenute con il contributo regionale.

Alle imprese alle quali siano state concesse le anticipazioni previste dal primo comma del presente articolo, in sede di conguaglio del contributo saranno detratti gli interessi maturati sulle anticipazioni stesse.

Art. 5.

Nei casi in cui risulti attivo il bilancio di esercizio dell'anno precedente a quello cui il beneficio si riferisce, il contributo previsto dalla presente legge è corrisposto limitatamente a quella parte dell'onere gravante sull'azienda, in dipendenza della nuova disciplina contrattuale, eccedente la misura del saldo attivo

L'accertamento del deficit di esercizio è eseguito dai competenti uffici dell'amministrazione regionale.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni, si provvede con imputazione sul cap. 8400 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, già istituito per memoria, e con l'utilizzazione di eguale somma da prelevarsi dal cap. 13700 del bilancio medesimo «fondi per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti in corso di approvazione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 30 novembre 1977

FERRARA

(446)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 settembre 1977, n. **39.**

Riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Art. 1.

Finalità

In attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, ed al fine di unificare gli interventi diretti ad assicurare la promozione e la tutela globale della salute dei cittadini ed a garantire il pieno sviluppo della

persona umana, la presente legge detta norme per la riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e per il riordinamento dei presidi socio-sanitari della città d Roma.

Art. 2.

Adozione della programmazione come metodo permanente di lavoro

In attuazione dei principi contenuti negli articoli 44 e seguenti dello statuto, la Regione e gli enti locali assumono la programmazione come metodo democratico di intervento nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria per indirizzarli verso un compiuto sistema di sicurezza sociale.

Partecipano al processo programmatorio, nell'ambito delle rispettive competenze e della propria autonomia, secondo le modalità indicate dalle leggi regionali, gli enti locali, il consorzio socio-sanitario, le organizzazioni sindacali e le forze sociali.

Art. 3.

Il piano regionale socio-sanitario

Nel quadro della programmazione economica regionale e del piano di sviluppo poliennale, la Regione definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione nel campo socio-sanitario mediante piani basati su distinti programmi annuali e poliennali, soggetti a revisioni periodiche.

Il piano socio-sanitario, che dovrà comunque essere predisposto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve contenere in ogni caso informazioni ed elementi di giudizio per una corretta valutazione della situazione esistente; indicare gli obiettivi da raggiungere nel periodo di validità del piano; determinare gli interventi operativi idonei a modificare la situazione esistente per il conseguimento degli obiettivi prefissati; indicare le risorse e il personale con cui raggiungere tali obiettivi e verificare la compatibilità tra gli obiettivi e i mezzi disponibili.

Art. 4.

Criteri per la riorganizzazione funzionale dei servizi

La riorganizzazione e l'integrazione funzionale dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri sono realizzate attraverso provvedimenti autonomi degli enti locali, degli enti ospedalieri e degli enti socio-assistenziali e sanitari e nel quadro del coordinamento esercitato dal comitato regionale di cui alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 17, e dai consorzi di gestione delle unità locali per i servizi sociali e sanitari, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, nonchè attraverso convenzioni e contratti di adesione tra gli enti stessi.

La Regione promuove e detta norme per la stipula di convenzioni e di contratti di adesione per consentire, anche nelle more della riforma sanitaria, la disponibilità di mezzi e di personale.

Art. 5.

La riorganizzazione funzionale dei servizi di base

La riorganizzazione funzionale dei servizi di base deve tendere a conseguire l'unitarietà e la globalità degli interventi, attraverso la presenza uniforme e capillarizzata sul territorio, in aree coincidenti di norma con i comuni o con le rispettive ripartizioni amministrative, di servizi polivalenti di base, capaci di un rapporto continuativo con le popolazioni, basati sul lavoro di gruppo con integrazione non gerarchica delle diverse competenze e impegnati nelle funzioni di igiene ambientale, sanitarie, socio-assistenziali e veterinarie.

Nell'organizzazione dei servizi di base deve essere valorizzato il ruolo gestionale degli enti locali e deve essere resa effettiva la partecipazione dei cittadini prevista dall'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.

I servizi di base sono integrati da servizi specialistici, operanti in ambiti territoriali risultanti dall'aggregazione di più aree di base, i quali fungono da supporto tecnico e strumentale ai servizi di base, da filtro nei confronti dei presidi ospedalieri e da momento istruttorio nei confronti dei servizi socio-assistenziali di comprensorio. Il personale dei servizi specialistici puo essere integrato funzionalmente nei gruppi operativi dei servizi di base, quando ciò si renda opportuno.

Art. 6.

Riorganizzazione funzionale dei servizi di comprensorio

La riorganizzazione funzionale dei servizi di comprensorio deve tendere ai seguenti scopi:

a) dotare la popolazione appartenente a ciascun comprensorio di un complesso di servizi, complementari a quelli di base, a copertura dei normali bisogni socio-assistenziali che, per essere soddisfatti, non richiedono l'uso di attrezzature complesse o di altra specializzazione;

b) integrare funzionalmente i servizi extraospedalieri con i servizi ospedalieri e i servizi assistenziali territoriali con gli istituti assistenziali, al fine anche di contenere il ricorso alle degenze e ai ricoveri in istituzioni;

c) unificare gli ospedali ubicati in uno stesso comprensorio socio-sanitario;

d) riordinare i servizi ospedalieri, in modo da garantire livelli uniformi di assistenza e la presenza in ogni comprensorio delle funzioni ospedaliere fondamentali quali la medicina generale, la chirurgia generale, l'ostetricia e la ginecologia, la pediatria, i servizi di pronto soccorso e di urgenza;

e) potenziare i servizi ospedalieri diurni, ambulatori ed extramurari al fine di ridurre il ricorso alla spedalizzazione, la durata delle degenze e di consentire sollecite dimissioni protette;

f) coordinare ed avviare ad unificazione funzionale i servizi socio-assistenziali.

Art. 7.

Riorganizzazione funzionale dei servizi intercomprensoriali e a rete regionale

La riorganizzazione funzionale dei servizi intercomprensoriali e a rete regionale deve tendere ai seguenti scopi:

a) dotare la popolazione appartenente a più comprensori o dell'intera Regione, di alcuni servizi essenziali che, per la complessità delle prestazioni o delle attrezzature richieste o per altre ragioni inerenti alla natura del servizio, possono essere convenientemente realizzate solo su scala sovracomprensoriale;

b) integrare e articolare le funzioni specialistiche ospedaliere in modo da realizzare in tutto il territorio regionale uniformi livelli assistenziali e concorrere al decongestionamento degli ospedali dei grandi centri abitati;

c) fondere o integrare gli ospedali specializzati e gli ospedali generali tenendo, comunque, conto delle esigenze del territorio e della specialità esercitata dall'ospedale specialistico secondo le indicazioni del piano socio-sanitario;

d) promuovere, sotto la direzione tecnica della Regione, la partecipazione degli enti e delle istituzioni aventi competenza parziale in materia, allo svolgimento unificato delle attività, che presuppongono una organizzazione di livello regionale, tra le quali il pronto intervento socio-sanitario e guardia medica permanente, la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e degli emoderivati, la formazione permanente degli operatori socio-sanitari e la raccolta ed elaborazione dei dati e il servizio informativo regionale.

Titolo II

RIORDINAMENTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA CITTA' DI ROMA

Art. 8.

Finalità

In attesa dell'approvazione del piano socio-sanitario regionale, dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, e in attuazione degli obiettivi di programmazione sanitaria di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7, la Regione provvede alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri esistenti nel comune di Roma.

Tale riorganizzazione viene effettuata prevalentemente su base territoriale, al fine di realizzare l'effettiva uniformità delle prestazioni assistenziali, di assicurare una migliore funzionalità dei servizi ospedalieri, anche mediante l'unificazione e l'integrazione degli ospedali specializzati con quelli generali, nonchè di consentire una gestione efficiente ed economica più rispondente alle esigenze della popolazione da servire.

Art. 9.

Riorganizzazione della rete ospedaliera

Entro un anno dall'approvazione della presente legge per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la giunta regionale procede alle operazioni di scorporo e aggregazione degli ospedali appresso indicate, a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132:

a) scorporo dell'ospedale S. Giovanni dall'ente ospedaliero pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed aggregazione allo stesso ospedale dell'ospedale geriatrico provinciale, dipendente dall'ente ospedaliero pio istituto dell'Addolorata.

I due ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato « Ente ospedaliero S. Giovanni ». Con il provvedimento di costituzione del suddetto ente ospedaliero è dichiarata estinta la personalità giuridica del pio istituto dell'Addolorata;

b) scorporo dell'ospedale S. Eugenio dall'ente ospedaliero pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed aggregazione allo stesso ospedale dell'ospedale specializzato regionale, dipendente dall'ente ospedaliero Centro traumatologico ortopedico, con annesso centro paraplegici di Ostia e dell'immobile di proprietà degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, sito in Roma, lungomare Paolo Toscanelli (Ostia).

I suddetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato « Ente ospedaliero EUR-Garbatella ». Con il provvedimento di costituzione del suddetto ente ospedaliero è dichiarata estinta la personalità giuridica del Centro traumatologico ortopedico;

c) scorporo dell'ospedale S. Camillo dall'ente ospedaliero pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed aggregazione allo stesso ospedale dell'ospedale specializzato provinciale per le malattie infettive, dipendente dall'ente ospedaliero Lazzaro Spallanzani e dell'ospedale specializzato regionale per la tubercolosi e per le affezioni dell'apparato respiratorio, dipendente dall'ente ospedaliero Carlo Forlanini.

I tre ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato « Ente ospedaliero Monteverde ». Con il provvedimento di costituzione del suddetto ente ospedaliero è dichiarata estinta la personalità giuridica degli enti ospedalieri Lazzaro Spallanzani e Carlo Forlanini.

L'ente ospedaliero « Monteverde », previa convenzione con l'Università degli studi di Roma da approvarsi dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sarà disponibile per la creazione di un polo didattico assistenziale, per il decentramento delle attività svolte nello ambito delle facoltà di medicina della stessa università, tenendo anche conto di altre attività ad essa strettamente correlate;

d) scorporo degli ospedali S. Filippo e S. Andrea dall'ente ospedaliero pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma.

I predetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato « Ente ospedaliero Trionfale-Cassia;

e) aggregazione dell'ospedale regionale specializzato per l'odontoiatria e la stomatologia, dipendente dall'ente ospedaliero George Eastman all'ospedale dipendente dall'ente ospedaliero Nomentano.

I due ospedali vengono unificati in un solo ente ospedaliero e a tal fine l'ente ospedaliero George Eastman viene fuso con l'ente ospedaliero Nomentano. L'ente risultante dalla fusione assume la denominazione di « Ente ospedaliero Nomentano-George Eastman »;

f) aggregazione dell'ospedale specializzato provinciale per l'ostetricia e la ginecologia istituto materno Regina Elena, dipendente dall'ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, con l'ospedale polispecialistico provinciale nuovo Regina Margherita, nonchè l'annesso istituto di cura per le malattie della senescenza Carlo Scotti, e con l'ospedale provinciale specializzato per la pediatria La Scarpetta, dipendenti dall'ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS.

I predetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato « Ente ospedaliero Roma-Centro »;

g) aggregazione dell'ospedale S. Giacomo dipendente dall'ente ospedaliero pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma e dell'ospedale specializzato regionale dipendente dall'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma con l'ospedale S. Spirito dipendente dall'ente ospedaliero pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.

I suddetti ospedali vengono unificati in un solo ente ospedaliero A tal fine, l'ente ospedaliero pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma viene fuso con l'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma. L'ente risultante dalla fusione assume la denominazione di: pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.

Art. 10.

Funzioni didattiche

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale con apposita legge regolamenterà le modalità di attuazione, nell'ambito dei nuovi enti ospedalieri romani e negli enti ospedalieri laziali, di funzioni didattiche connesse all'attività della facoltà di medicina dell'Università di Roma.

Art. 11.

Completamento della rete ospedaliera di Roma

Ai fini del completamento della rete ospedaliera del comune di Roma il piano socio-sanitario regionale indicherà i nuovi ospedali da costruire o da attivare, anche mediante la ristrutturazione di edifici esistenti.

Il completamento dei nuovi ospedali di S. Eugenio e S. Andrea, la costruzione dei nuovi ospedali di Ostia e Pietralata, la ristrutturazione ad uso ospedaliero degli immobili di proprietà degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, siti in Roma, rispettivamente in via della Bufalotta e sul lungomare Paolo Toscanelli (Ostia), sono affidati all'ente ospedaliero pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale.

Art. 12.

Classificazione e consigli di amministrazione

I provvedimenti di cui al precedente art. 9 sono adottati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare permanente, a partire da tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con la successione cronologica rispettiva di cui all'art. 9 entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei provvedimenti suddetti è indicata:

a) la classificazione degli ospedali confluiti nei nuovi enti;

b) la composizione del consiglio di amministrazione dei nuovi enti a norma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, numero 132.

I consigli di amministrazione sono integrati da un rappresentante degli interessi originari di ciascuno degli enti ospedalieri da cui dipendevano gli ospedali aggregati a norma della presente legge.

Deve essere, in ogni caso, anche agli effetti di quanto previsto dal precedente comma, mantenuto il rapporto tra il numero complessivo dei rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti degli originari interessi, a norma dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

I rappresentanti del consiglio regionale nei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri sono eletti dal consiglio regionale, sentito il parere dei consigli delle circoscrizioni comunali competenti per territorio secondo le indicazioni contenute nell'allegato A.

In attesa dell'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione, dopo i provvedimenti di costituzione e fusione degli enti ospedalieri, la provvisoria gestione di essi è affidata ad un collegio di gestione commissariale composto da tre membri designati dal consiglio regionale e nominati con decreto del presidente della giunta regionale. Detto collegio non potrà durare in carica oltre tre mesi.

Art. 13.

Il personale degli enti oggetto del provvedimento di disaggregazione e di riaggregazione continua ad operare nel complesso ospedaliero di provenienza in posizione di comando presso il nuovo ente.

L'individuazione delle unità di personale del pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma e degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, in servizio presso le sedi centrali ed eventualmente necessarie per le esigenze funzionali dei nuovi enti viene affidata alla commissione tecnica di cui al successivo art. 14.

Art. 14.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale nomina una commissione tecnica composta da tre rappresentanti della Regione di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal consiglio regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, indicati dalle medesime organizzazioni.

La predetta commissione procede, entro quattro mesi dalla sua costituzione, previa definizione dei relativi criteri, a formulare proposte per l'assegnazione ai nuovi enti del personale amministrativo da decentrare, sentite le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.

La predetta commissione, per l'individuazione del personale ai sensi dei precedenti commi, terrà conto dell'anzianità e dello stato di servizio nonchè delle preferenze espresse dal personale interessato.

Art. 15.

Entro quattro mesi dal provvedimento di classificazione i nuovi enti deliberano la propria pianta organica tenendo conto delle strutture esistenti.

Art. 16.

Inquadramento del personale e norme transitorie

Entro tre mesi dall'approvazione della pianta organica, il personale all'atto in servizio presso i nuovi enti, ivi compreso quello assegnato a norma del precedente art. 13 viene inquadrato sulla base di apposite graduatorie formulate dalla commissione di cui all'articolo medesimo, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

Il personale di ruolo che non possa essere inquadrato nella pianta organica, è collocato in appositi ruoli unici regionali ad esaurimento distinti per carriere istituiti presso la Regione per essere destinato ai servizi socio-sanitari della città di Roma.

Il personale collocato nei ruoli unici regionali ad esaurimento va ad occupare, nell'ordine delle graduatorie di cui al primo comma, i posti che si rendono successivamente disponibili nei ruoli degli enti ospedalieri costituiti a norma del precedente art. 9. Gli enti ospedalieri stessi non possono, in ogni caso, procedere a nuove assunzioni fino a quando vi sia disponibilità di personale di corrispondente qualifica nei predetti ruoli unici regionali.

I provvedimenti di trasferimento di cui ai commi precedenti sono adottati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente del consiglio regionale.

Per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente al personale in servizio alla data stessa, in sede di valutazione dei titoli nei concorsi di assunzione banditi dagli enti ospedalieri, il servizio di ruolo prestato presso l'ente ospedaliero di provenienza e equiparato a quello prestato nel nuovo ente, ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di punteggio previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di inquadramento del personale, è fatto divieto agli enti ospedalieri, costituiti a norma del precedente art. 9, di provvedere all'attribuzione formale di incarichi direttivi al personale appartenente ai ruoli amministrativi, salvo i provvedimenti in corso per il decentramento funzionale approvati dal pio istituto.

Devono, in ogni caso, essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale nell'ente di provenienza e lo sviluppo del trattamento economico proprio della qualifica rivestita.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento o trasformazione di sezioni, divisioni e servizi.

Art. 17.

Riorganizzazione interna degli ospedali

Dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i tre anni successivi, la giunta regionale è autorizzata a promuovere d'intesa con gli enti di cui all'art. 9, la riorganizzazione interna degli ospedali unificati a norma della presente legge, allo scopo di migliorarne i livelli assistenziali e di effettuare il coordinamento con le altre strutture sanitarie esistenti nel territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato di programmazione socio-sanitaria.

In particolare si procederà, con decreto del presidente della giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della giunta medesima, previo parere della competente commissione permanente del consiglio regionale e sentite le circoscrizioni e le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, al trasferimento da un ospedale all'altro di sezioni, divisioni e servizi, nonchè del personale e delle attrezzature relative, al fine di evitare duplicazioni di strutture in un medesimo ente ospedaliero e di sopperire, nel contempo, alle esigenze funzionali di altri enti ospedalieri.

Art. 18.

Convenzioni con le comunità religiose

I criteri per la definizione delle convenzioni con le comunità religiose che operano negli ospedali di cui alla presente legge dovranno essere concordati fra la Regione e l'autorità ecclesiastica competente.

Art. 19.

Successione nei rapporti giuridici

Gli enti ospedalieri costituiti a norma della presente legge succedono in tutti i rapporti giuridici agli enti la cui personalità giuridica è estinta per effetto dei provvedimenti di cui al precedente art. 9.

I rapporti giuridici che si riferiscono agli ospedali scorporati dal pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e dagli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, passano agli enti dei quali gli ospedali stessi entrano a far parte. Continuano a far capo all'ente ospedaliero originario i rapporti giuridici posti in essere senza uno specifico riferimento ai singoli ospedali.

Ai fini di una migliore funzionalità delle strutture ospedaliere di cui alla presente legge, le case di cura convenzionate con l'ente ospedaliero pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, per la durata delle convenzioni stesse sono così collegate:

Villa Irma con l'ente ospedaliero S. Giovanni;

S. Raffaele, Maria Immacolata, S. Vincenzo con l'ente ospedaliero Monteverde;

Villa Verde, Salus Infirmorum, S. Lucia, Valle Fiorita con l'ente ospedaliero Trionfale-Cassia;

Villa Betania con l'ente ospedaliero pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.

Tutti gli adempimenti connessi ad operazioni in corso di liquidazione o ad operazioni già definite, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, restano alla gestione degli enti originari.

Art. 20.

Patrimonio

Il patrimonio degli enti ospedalieri che verranno costituiti a norma del precedente art. 9, è composto dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature attualmente adibite al funzionamento dei singoli ospedali, nonchè dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio degli ospedali stessi.

Per l'individuazione e l'inventario dei beni da attribuire agli enti ospedalieri in relazione allo scorporo di ospedali dal pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e dagli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, tenuto anche conto della esistenza di eventuali vincoli legati alla volontà di donatori o testatori, la giunta regionale nomina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, una commissione di cinque membri, presieduta dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato.

Le scorte esistenti presso i magazzini vengono ripartite tra gli ospedali dipendenti dagli enti soggetti a scorporo a norma della presente legge, in proporzione al numero delle giornate di degenza accertate per l'anno precedente.

Nelle more di un riordino organico della materia da effettuarsi con legge regionale entro il 31 dicembre 1977, il patrimonio viene amministrato dagli enti ospedalieri originariamente titolari.

Per quanto attiene al patrimonio agricolo, edilizio ed artistico monumentale del pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, la gestione di cui sopra è affidata al collegio di cui al successivo art. 22 affiancato da un comitato di sei esperti nominato dalla giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.

Art. 21.

Per assicurare l'economicità e la migliore funzionalità dei servizi, il consiglio regionale indica, su proposta della giunta, sentite le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, i servizi amministrativi e generali degli enti ospedalieri di Roma e della Regione che possono essere gestiti unitariamente ed in forme centralizzate e ne determina i criteri e le modalità di gestione, promuovendo eventualmente forme di associazione consortile.

Allo stesso scopo il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, può disporre con propria deliberazione, unioni obbligatorie tra gli enti ospedalieri di cui alla presente legge e gli altri enti ospedalieri della Regione per l'acquisto di determinati beni e servizi.

Art. 22.

Norma transitoria

Nelle more della costituzione dei nuovi enti ospedalieri di cui all'art. 9, l'amministrazione del pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma viene affidata ad un collegio di gestio-

ne commissariale composto da cinque membri effettivi e da due supplenti designati dal consiglio regionale e nominati con decreto del presidente della giunta regionale. Detto collegio nomina fra i suoi membri il presidente.

Art. 23.

Finanziamento

Per il finanziamento delle spese occorrenti per il funzionamento degli enti ospedalieri di cui al precedente art. 9, si provvederà con le disponibilità esistenti nel fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 settembre 1977

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 settembre 1977.

ALLEGATO *A*

Enti ospedalieri	Circoscrizioni
I. S. Giovanni	7ª, 8ª, 9ª, 10ª
II. Eur-Garbatella	11ª, 12ª, 13ª
III. Monteverde	14ª, 15ª, 16ª
IV. Trionfale-Cassia	18ª, 19ª, 20ª
V. Nomentano-George Eastman .	3ª, 4ª, 5ª, 6ª
VI. Roma-Centro . . .	1ª
VII. Pio istituto di S Spirito e ospedali riuniti di Roma . . .	2ª, 17ª

(233)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 1977, n. **19-106**/Legisl.

Integrazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene la determinazione degli indirizzi ed i relativi programmi d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo speciale dei beni culturali, indirizzo archivistico.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 27 *dicembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50;

Vista la legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 20-72/Legisl., registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1976, registro n. 40, foglio n. 133;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale 11 novembre 1977, n. 9065;

Decreta:

Art. 1.

Gli indirizzi relativi al ruolo speciale dei beni culturali, carriera direttiva, corrispondenti ai titoli richiesti dall'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, per l'ammissione ai pubblici concorsi, come determinati con decreto del presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n 20-72/Legisl., sono integrati con il seguente nuovo indirizzo:

indirizzo archivistico.

Art. 2.

Il programma d'esame relativo all'indirizzo di cui al precedente art. 1 è costituito da due prove scritte ed una prova orale.

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) trascrizione, regesto, commento paleografico e diplomatico di un documento medioevale;

b) storia del Trentino dalla caduta dell'Impero romano di occidente ai nostri giorni.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) le stesse materie delle prove scritte;

b) archivistica e vigente legislazione archivistica;

c) disposizioni nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro;

d) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

e) lettura e traduzione tratta da un testo in latino;

f) traduzione tratta da un testo in tedesco;

g) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1977
Registro n. 48, *foglio n.* 40

(598)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780430)